

**DLXXXIV. SEDUTA****VENERDÌ 16 FEBBRAIO 1951****(Seduta pomeridiana)****Presidenza del Vice Presidente ZOLI****INDICE**

**Disegno di legge: « Norme per l'elezione dei Consigli comunali » (1474)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione):

Rizzo Giambattista . . . . .	Pag. 22842, 22846, 22852, 22853, 22855, 22860, 22866, 22869
GASPAROTTO . . . . .	22842
MINIO . . . . .	22843, 22849, 22858
PRESIDENTE . . . . .	22843, 22844
RIZZO Domenico . . . . .	22843, 22852
GRISOLIA . . . . .	22843, 22849, 22859, 22862, 22865
BISORI, <i>relatore</i> . . . . .	22844, <i>passim</i> , 22869
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	22845, <i>passim</i> , 22874
COSATTINI . . . . .	22845
LOCATELLI . . . . .	22855, 22856, 22862
JANNUZZI . . . . .	22860
BENEDETTI Luigi . . . . .	22870, 22871
PIEMONTE . . . . .	22874

**Disegni di legge:**

(Presentazione) . . . . .	22868
(Trasmissione) . . . . .	22868

**Interrogazioni (Annunzio) . . . . . 22874**

**Interpellanza (Per lo svolgimento):**

RIZZO Domenico . . . . .	22874
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> . . . . .	22874
PRESIDENTE . . . . .	22874

La seduta e aperta alle ore 16.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per l'elezione dei Consigli comunali » (1474)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'elezione dei Consigli comunali ».

Come il Senato ricorderà, nella seduta di ieri è stato respinto l'ordine del giorno del senatore Zanardi che proponeva il non passaggio agli articoli. Passiamo pertanto all'esame degli articoli.

Il senatore Rizzo Giambattista, di concerto con i senatori Venditti, Fazio, Mazzoni, Persico e De Pietro ha proposto di sostituire la dizione del titolo del disegno di legge con la seguente: « Norme per la composizione e la elezione delle amministrazioni comunali ».

Ha proposto inoltre di porre come articoli 1, 2, 3 e 4 gli articoli 15, 16 17 e 18 e come capo primo il capo quarto.

1948-51 - DLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 FEBBRAIO 1951

Faccio osservare che entrambi gli emendamenti sono subordinati all'approvazione o meno di determinati articoli. Ritengo pertanto opportuno, se il senatore Rizzo è d'accordo, che essi vengano discussi alla fine dell'esame degli articoli.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, non ho nulla in contrario ad accettare la sua proposta. I due emendamenti che ella ha letto sono di carattere formale, verranno poi gli emendamenti di carattere sostanziale. Se crede, però, io potrei chiarire subito una questione di ordine generale che riguarda tutti i miei emendamenti. Se non crede mi riservo di farlo discutendosi l'articolo 3.

PRESIDENTE. Sarà meglio attendere che venga in discussione l'articolo 3.

Do ora lettura dell'articolo 1:

#### CAPO I.

### ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 10.000 ABITANTI

#### Art. 1.

La elezione dei Consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nel Titolo II, Capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

I senatori Fazio, Sanna Randaccio, Venditti, Gasparotto, Reale Vito e Ricci Federico propongono di sopprimere questo articolo.

Mi permetto di fare osservare che l'articolo 1 si riferisce alle norme per l'elezione dei Consiglieri nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti. L'emendamento del senatore Fazio mira a che la predetta elezione non abbia luogo secondo le norme richiamate nell'articolo 1, ma non prevede alcun'altra regolamentazione dell'elezione stessa. Nè può presumersi che, sopprimendo l'articolo 1, la regolamentazione dell'elezione dei Consiglieri nei Comuni fino a diecimila abitanti venga a rientrare nel disposto dell'articolo 2, perchè questo, a meno che il senatore Fazio non proponga di modificarlo, si riferisce ai Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

ADINOLFI. Anche il senatore Terracini propone di sopprimere l'articolo 1.

PRESIDENTE. È esatto. Però la proposta Terracini è collegata con tutta una serie di proposte di soppressione di successivi articoli. Ad ogni modo, onorevole Fazio, vuole svolgere il suo emendamento o ritiene di averlo già svolto?

FAZIO. Ritengo di averlo già svolto in sede di discussione generale.

GASPAROTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPAROTTO. Le sorti di questo disegno di legge oramai sono decise. Oramai qui si parla, più che altro, per salvare la propria anima. Io, come antico assertore del sistema proporzionale all'epoca non solo di Turati e di Meda ma del compianto Luigi Degli Occhi, il più cattolico fra i cattolici italiani, zelante e sagace segretario del Comitato per la proporzionale sorto a Milano, credo di essere coerente a me stesso e di non mancare al dovere di questa coerenza riconoscendo che, alla stregua dei fatti, il sistema proporzionale non ha fatto buona prova nei piccoli e medi Comuni. E di conseguenza, dal momento che il progetto introduce il concetto del collegamento esso potrà avere ragione di essere applicato nei piccoli e medi Comuni, dove non è possibile il chiaro schieramento di partiti ben definiti e saldamente organizzati e può trovare soluzione migliore in coalizioni, collegamenti, rapporti e coincidenze di persone e di interessi. Ecco la giustificazione dell'emendamento dell'onorevole Fazio. Invece ritengo che nei grandi Comuni oggi, dopo l'esperimento fatto specialmente nelle grandi città come Roma, Milano, Napoli e Venezia, meglio convenga il sistema proporzionale, in quanto che esso consente ai partiti di spiegare la propria bandiera e presentare i propri concreti programmi in piena libertà e in parità di autonomia e di dignità. Consento nell'apparentamento successivo, nel campo della gestione amministrativa del Comune, ma sono contrario all'apparentamento preventivo, in quanto che porta come conseguenza che il partito minore si rende, se non succube, satellite e vassallo del partito maggiore con chiara diminuzione della propria dignità. Ho il timore, e vorrei sbagliare, che il collegamento preventivo nelle grandi organizzazioni comunali si

1948-51 - DLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 FEBBRAIO 1951

presti, più che a salvare i partiti, a salvare le persone che sono gli esponenti dei partiti stessi. Ecco perchè riconosco e concludo che trovo legittimo che anche nei più piccoli Comuni si faccia luogo al collegamento e che il sistema della proporzionale sia riservato ai Comuni superiori ai centomila abitanti. Ove si abbandoni questa soluzione, il sistema del collegamento diventa per i partiti minori una dura e non felice necessità.

PRESIDENTE. Come è già stato accennato, è stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 1 anche da parte dei senatori Terracini, Minio, Menotti, Fortunati, Giua e Montagnani.

Ritengo opportuno che i presentatori di questa proposta di modificazione chiariscano l'indirizzo da loro seguito nella soppressione di parecchi degli articoli del disegno di legge.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Riconosco giusta la richiesta fatta dal Presidente, perchè vi è tutta una serie di emendamenti da noi presentati. L'indirizzo da noi seguito è quello in fondo di ritornare alla legge del 1946: questo è l'obiettivo principale che ci siamo proposti con la presentazione degli emendamenti soppressivi.

Accanto a questi vi sono degli emendamenti i quali non hanno più come obiettivo il ritorno alla legge del 1946 quanto piuttosto, una volta che queste proposte fossero respinte, l'obiettivo di modificare l'attuale disegno di legge in modo da renderlo più consono a quello che è stato ed è il nostro punto di vista, di adottare cioè la proporzionale almeno in certi Comuni. Per questa ragione abbiamo presentato degli emendamenti soppressivi con l'obiettivo del ritorno alla legge del 1946 e alcune subordinate di modifica all'attuale disegno di legge.

Per quanto si riferisce all'articolo 1 la soppressione ha questo significato: il ritorno cioè al sistema maggioritario nei Comuni fino ai trentamila abitanti e l'adozione della proporzionale nei Comuni con più di trentamila abitanti.

PRESIDENTE. Dato che con questi emendamenti soppressivi si tende, in sostanza, a respingere *in toto* il disegno di legge, sorge il dubbio se gli emendamenti stessi non siano preclusi dalla reiezione dell'ordine del giorno Za-

nardi, contrario al passaggio all'esame degli articoli.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Mi rendo conto della obiezione del nostro Presidente, però non sta a me decidere in questo momento se vi è preclusione o meno per queste proposte di emendamento. Ritengo che preclusione non vi sia, ma ad ogni modo questo è sempre il parere di un senatore e spetta al Senato decidere.

PRESIDENTE. Penso che, se lei ritirasse gli emendamenti soppressivi, mantenendo quelli presentati in via subordinata, non vi sarebbe più motivo di dubbio sull'ammissibilità delle proposte di soppressione.

MINIO. Penso che sia opportuno discutere e votare sugli emendamenti soppressivi. qualora fossero respinti, si passerebbe alla discussione e alla votazione delle subordinate.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Vorrei rilevare che fino ad un certo punto, onorevole Presidente, la sua osservazione è esatta; però se essa dovesse considerare gli emendamenti come uno collegato all'altro, allora diventerebbe indispensabile almeno proporre la soppressione dell'articolo 1 per poter votare poi sugli emendamenti presentati in via subordinata dagli onorevoli Minio e Terracini.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, gli emendamenti subordinati dei senatori Minio, Terracini ed altri si riferiscono ad una materia che non ha niente a che vedere con l'articolo 1, perchè si riferiscono a Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, mentre l'articolo 1 riguarda i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Onorevole Presidente, quanto lei afferma è relativo soltanto all'articolo 1; per me, se ci si riferisce alla soppressione dell'articolo 2 non mi pare che si possa fare a meno dell'emendamento principale senza, poi, limitare la possibilità della subordinata.

GRISOLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRISOLIA. Signor Presidente, il suo autorevole rilievo in merito alla votazione di ieri,

a chiusura della discussione generale sul disegno di legge in esame, per cui tale votazione sarebbe di ostacolo alla presentazione di un emendamento soppressivo dell'articolo 1, solleva un delicato problema la cui soluzione è tutt'altro che facile. Secondo il mio modesto punto di vista, la votazione di ieri significa che il Senato ha approvato i criteri generali della legge. Nulla esclude, quindi, che lo stesso Senato, proprio in sede di approvazione o meno dell'articolo 1, possa decidere, nella sua sovranità, che — fermi restando i principi approvati nella discussione generale di ieri — la formulazione degli articoli sia sottoposta a riesame, rinviando, ad esempio, tale formulazione alla Commissione competente, salva definitiva approvazione in pubblica assemblea. Quindi, a mio avviso, non si tratta oggi di emendamenti che sono preclusi, ma di esercizio di una facoltà sovrana della nostra Assemblea. Nella specie, poi, si potrebbe esercitare tale facoltà a principiarsi dall'articolo 2.

PRESIDENTE. Stando all'interpretazione del senatore Grisolia, sarebbe allora possibile, attraverso una serie di emendamenti, modificare radicalmente il disegno di legge, in maniera tale da respingere sostanzialmente *in toto* il testo in discussione pur dopo l'approvazione dei criteri ispiratori di esso.

Ad ogni modo, avendo io espresso soltanto un dubbio, non considererò preclusi dalla votazione sull'ordine del giorno Zanardi gli emendamenti soppressivi presentati dai senatori Minio, Terracini ed altri.

Domando agli onorevoli proponenti se insistono sulla richiesta di soppressione dell'articolo 1.

MINIO. Vi rinunciamo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo se accettano l'emendamento soppressivo dei senatori Fazio ed altri.

BISORI, *relatore*. Ho già spiegato nel mio discorso di ieri le ragioni per cui la Commissione è contraria, in sostanza, all'emendamento del senatore Fazio all'articolo 1. Aggiungo per la forma che, senza l'ulteriore emendamento all'articolo 2 che il senatore Fazio ci ha ora preannunciato, il mero suo emendamento soppressivo dell'articolo 1 probabilmente non raggiungerebbe lo scopo voluto dal senatore Fazio.

Infatti, siccome l'articolo 2 istituisce il nuovo sistema per soli Comuni superiori ai 10.000 abitanti, il semplice sopprimere l'articolo 1, come proposto dal senatore Fazio, lascerebbe tuttavia in vigore, per Comuni sotto i 10.000 abitanti, il sistema vecchio: sicché tanto varrebbe non sopprimere l'articolo.

TUPINI. La Commissione è contraria all'accoglimento della proposta soppressiva.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 1 presentato dai senatori Fazio ed altri e non accettato né dalla Commissione, né dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

## CAPO II.

### ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI

#### Art. 2.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, la elezione è fatta a scrutinio di lista, con facoltà di collegamento tra le liste e con rappresentanza proporzionale delle minoranze.

Ai fini del precedente comma si osservano le norme del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, con le modificazioni di cui alla presente legge.

I senatori Terracini, Minio, Menotti, Fortunati, Giua e Montagnani, hanno proposto la soppressione dell'articolo. Se quest'emendamento venisse approvato, resterebbero in vigore le norme del decreto legislativo 7 gennaio 1946, n. 1. Prego l'onorevole relatore e il Ministro dell'interno di esprimere il parere della Commissione e del Governo su questo emendamento.

BISORI, *relatore*. La Commissione è contraria.

1948-51 - DLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 FEBBRAIO 1951

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 2, presentato dai senatori Terracini ed altri e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Do ora lettura di un emendamento sostitutivo del primo comma presentato, in via subordinata, dai senatori Montagnani, Fortunati, Giua, Terracini, Minio e Menotti:

« Nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti e sino a 100 mila abitanti, la elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale delle minoranze alle quali viene attribuito un terzo dei seggi.

« Nei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti l'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale ».

Prego la Commissione ed il Governo di esprimere la propria opinione su quest'emendamento.

BISORI, *relatore*. La Commissione è contraria.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Montagnani di cui ho dato ora lettura, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Cosattini, Carmagnola, Tonello, Zanardi, Pieraccini, Romita e Rocco hanno proposto di sostituire al primo comma i seguenti:

« Nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila e non ai 100 mila abitanti la elezione è fatta a scrutinio di lista con facoltà di collegamento fra le liste e rappresentanza proporzionale delle minoranze.

« Nei comuni superiore ai 100 mila abitanti e capoluoghi di provincia la elezione è fatta con rappresentanza proporzionale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Cosattini per illustrare quest'emendamento.

COSATTINI Non credo sia necessario dar ragione di questa proposta di modificazione, la cui dizione è chiarissima.

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il Governo di esprimere la propria opinione su quest'emendamento.

BISORI, *relatore*. La Commissione è contraria.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Mi associo alla dichiarazione del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cosattini, sostitutivo del primo comma, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Avverto che, in via ancora subordinata, i senatori Montagnani, Giua, Ferrari, Terracini, Minio e Menotti hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Nei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti l'elezione è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale delle minoranze, alle quali vengono attribuiti un terzo dei seggi nei Comuni con popolazione sino ai 250 mila abitanti e due quinti negli altri Comuni ».

BISORI, *relatore*. La Commissione è naturalmente contraria.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Montagnani testè letto, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è infine un emendamento, presentato, sempre in via subordinata, dai senatori Terracini, Minio, Menotti, Montagnani, Locatelli e Giua, tendente a sopprimere nel primo comma le parole « con facoltà di collegamento fra le liste ».

BISORI, *relatore*. La maggioranza della Commissione è contraria anche a questo emendamento.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Così il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terracini testè letto, non accettato

nè della Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo ora in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 3:

### Art. 3.

Il primo ed il quinto comma, ed il n. 3 dell'ottavo comma dell'articolo 56 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

« La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri ».

« Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore ai due terzi ».

« 3°) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di effettuare le dichiarazioni di collegamento della lista di cui all'articolo successivo e di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio: le dichiarazioni e le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata ».

I senatori Terracini, Minio, Menotti, Fortunati, Giua e Montagnani propongono di sopprimere l'intero articolo e, in via subordinata, di sopprimere il terzo capoverso. Tali proposte di modificazione però debbono considerarsi precluse dalla reiezione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

MINIO. Ritiro i due emendamenti.

PRESIDENTE. I senatori Rizzo Giambattista, Venditti, Fazio, Mazzoni, Persico e De Pietro propongono di modificare la dizione del secondo capoverso nella seguente maniera:

« Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere nè inferiore alla metà ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare quest'emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, desidero fare una osservazione di ordine generale, la quale valga non soltanto per lo emendamento che viene ora in discussione, ma anche per tutti i successivi emendamenti al testo della legge che abbiamo ritenuto di dovere proporre.

Poco fa il senatore Gasparotto diceva che prendeva la parola soltanto per salvare l'anima. Io ritengo che questa sia la massima aspirazione di ogni buon cristiano, ma credo che un legislatore non debba preoccuparsi soltanto della salvezza dell'anima. *(Commenti dal centro)*. Io sto parlando come legislatore; e ai fini legislativi non viene ora in discussione il problema di salvare l'anima ma di approvare o meno il testo legislativo.

Perchè ho detto questo? Perchè debbo darmi carico di un'obiezione di carattere generale contro gli emendamenti e dimostrare quindi che la approvazione di questo emendamento non viene a pregiudicare quello che è un fine comune, che sul piano politico possiamo ricercare tutti, e in primo luogo io, di non far ritardare dannosamente l'approvazione della legge. Poichè io ho votato il passaggio agli articoli, nessuno credo potrà sospettare che gli emendamenti siano stati da me presentati con uno scopo diverso da quello di fare una legge tecnicamente buona (purtroppo nonostante le altisonanti proclamazioni che si fanno in materia, quando poi ci troviamo di fronte alla possibilità di migliorare una legge, si trova spesso qualche altro motivo, in certi casi serio in certi casi meno serio, per non migliorare la stessa legge).

Aggiungo che gli emendamenti che io ho presentato (e voi ricorderete che ho rinunciato a discutere i primi due perchè non penserei davvero di rinviare una legge all'altro ramo del Parlamento soltanto per modificare il titolo della legge o per modificare l'ordine degli articoli), sono emendamenti sostanziali che del resto si ricollegano a quello che lo stesso relatore onorevole Bisori ha detto nella sua relazione. Infatti, onorevole Bisori, il mio proposito di presentare alcuni emendamenti è stato rafforzato se non addirittura determinato dalla lettura della sua relazione. E se mi permette dirò anche, a lei che è così fine giurista, che leg-

gendo la sua relazione il mio pensiero è andato a quelle che, nel campo giurisprudenziale, sono chiamate le sentenze « suicide ».

PRESIDENTE. Non riapriamo la discussione generale, onorevole Rizzo!

RIZZO GIAMBATTISTA. Non è discussione generale, onorevole Presidente! Debbo rilevare, e credo che lei me lo permetterà, la ragione per la quale ho presentato gli emendamenti, facendo notare che la « motivazione » data dal relatore non è d'accordo con il suo « dispositivo », cui egli tiene e che ha ribadito con vivacità nella discussione generale, di approvare senza modificazioni la legge. Infatti, il senatore Bisori nella sua relazione ci dice, e a più riprese, che vi sono alcuni articoli che possono creare gravi dubbi di interpretazione, altri articoli che soltanto attraverso una opinione concorde che eventualmente si manifesti in questa Assemblea possono trovare una loro logica spiegazione; altri articoli infine che eventualmente potrebbero essere chiariti od integrati da circolari ministeriali. Ed io, che ricordavo la celebre frase del Montesquieu che la legge elettorale sta alle democrazie come la legge di successione sta alle monarchie, mi domandavo quale povera legge di successione è mai questa che può essere modificata, integrata, spiegata attraverso una circolare!

Io ritengo invece che i chiarimenti che lo stesso relatore ritiene necessari non possano essere ottenuti altro che attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti che modifichino la legge stessa. Ognuno di noi sa infatti che la volontà della legge, che poi viene interpretata al di fuori di noi, cioè dagli organi giurisdizionali, è quella volontà che risulta obiettivamente dalla legge e non è certamente la volontà dei componenti delle Assemblee legislative e persino di tutti i singoli componenti delle Assemblee legislative, che al massimo può costituire solo un elemento di interpretazione.

Questo mi basta dal punto di vista del valore e del significato dei miei emendamenti. Ma io debbo ora darmi anche carico, sul piano politico, della preoccupazione che attraverso l'approvazione di questi emendamenti si possa ritardare al di là dei limiti opportuni la consultazione elettorale. Ma è proprio questa preoccupazione che io non ho. Vi prego, onorevoli colleghi, di considerare attentamente quanto vi

dirò, perchè, pure non avendo l'illusione di portare argomenti di assoluta convinzione, ritengo di potervi dire delle cose che possano almeno indurvi a meditare sul fatto che l'eventuale approvazione dei miei emendamenti non ritarderebbe nemmeno di un solo giorno la consultazione elettorale. E perchè? Ha detto l'onorevole Ministro, e del resto risponde ad un criterio di ragione, che la consultazione elettorale non si farà soltanto per la formazione delle nuove amministrazioni comunali, ma anche, per risparmio di denaro e per ragioni evidenti di opportunità (non si può portare un Paese a distanza di pochi mesi ad una nuova consultazione elettorale) per la formazione delle amministrazioni delle felicemente risorte Province.

Ed allora, onorevoli colleghi, non voglio nemmeno partire da quanto ha accennato il senatore Rizzo Domenico, cioè che nella prima Commissione del Senato si sarebbe determinata una maggioranza per chiedere la modificazione della legge (che dobbiamo ancora discutere) sulle elezioni provinciali, che è stata giorni or sono esaminata dalla detta Commissione. Voglio partire invece dal presupposto che la prima Commissione non voglia proporci alcuna modifica e che questa Assemblea non debba apportare alcuna modificazione a quella legge sulle elezioni provinciali. Orbene, anche in tal caso, se è vero quello che vi ho detto, cioè che si debbano fare contemporaneamente le elezioni comunali e provinciali, l'approvazione di alcuni emendamenti a questo disegno di legge sulle elezioni comunali non potrebbe portare alla conseguenza nociva del ritardo delle elezioni. Infatti, onorevoli colleghi, rileggiamo insieme un articolo della legge sulle elezioni provinciali, come è stato già approvato dalla Camera dei deputati, e precisamente l'articolo 9, che prevede, dato che per le elezioni provinciali non abbiamo ancora nemmeno i collegi elettorali, che tali collegi saranno stabiliti, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica ed il decreto prefettizio che indice le elezioni provinciali dovrà rispettare un certo termine da tale decreto presidenziale. D'altro canto, c'è un ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati (credo col consenso anche del Governo) secondo cui nella formulazione della tabella delle circoscri-

zioni elettorali il Ministro dell'interno dovrà sentire il parere di una Commissione parlamentare composta di 15 deputati e di 15 senatori designati dalle rispettive Presidenze. (Si è cioè previsto lo stesso procedimento che si seguì — era allora Ministro dell'interno sempre l'onorevole Scelba — nel momento della formazione dei collegi per il Senato della Repubblica).

Ora non debbo dire ad uomini esperti di lavori e di procedure parlamentari e di lavori e procedure amministrative quanto tempo occorra (ed ancora non è stata approvata la legge sulle elezioni provinciali!) per nominare una Commissione parlamentare e riunirla in una serie anche notevole di sedute perchè si pronunci sulla ripartizione in collegi elettorali di tutto il territorio nazionale, esclusa la Sicilia per la quale malauguratamente le elezioni provinciali non si faranno, e si sarebbero fatte soltanto se il mio disegno di legge costituzionale sulla ricostituzione della provincia in Sicilia fosse stato esaminato più celermente di quanto non sia stato esaminato.

Cosicchè, onorevoli colleghi, se proprio non vogliamo crearci difficoltà laddove le difficoltà in realtà non esistono, possiamo e dobbiamo concludere che, dovendosi fare contemporaneamente le elezioni comunali e provinciali, abbiamo tutto il tempo per esaminare con la dovuta cautela e ponderazione la legge sulle elezioni comunali che oggi è sottoposta al nostro esame, e che possiamo eventualmente rinviarla alla Camera dei deputati, tanto più che siamo sicuri che la Camera dei deputati, accettato da noi il presupposto politico della legge, non potrà che accogliere gli emendamenti di natura tecnica, di natura funzionale che noi potremo appor- tare alla legge medesima.

Si tenga conto, nè credo con ciò di mancare di rispetto all'altro ramo del Parlamento, che la discussione nella Camera dei deputati fu veramente notevole e perspicua relativamente al presupposto politico della legge, fu invece malauguratamente quanto mai sommaria relativamente all'esame dei singoli articoli, perchè, come risulta dal resoconto stenografico, agli articoli medesimi furono proposti pochi emendamenti e quelli che furono proposti furono respinti con una celerità veramente singolare. Passiamo quindi ad esaminare sia questo sia gli altri miei emendamenti con animo sgombro

da ogni preoccupazione. E qua mi richiamo anche...

BOSCO. È ancora la premessa?

RIZZO GIAMBATTISTA. ... all'affermazione dell'onorevole Ministro dell'interno, il quale ha detto che le leggi sorgono da un compromesso, compromesso sul piano politico, ma a maggior ragione sul piano della funzionalità delle leggi medesime.

Dopo questo preambolo, che a qualche collega è sembrato lungo, ma non a me perchè ritengo, per la serietà stessa dei nostri lavori, che noi non avremmo potuto discutere e deliberare sotto l'assillo di un danno che eventualmente il Paese avrebbe potuto risentire da una approvazione della legge che non fosse stata fatta entro determinati termini, passiamo brevemente ad esaminare il mio primo emendamento. Non è il più importante di quelli sostanziali che ho presentato, ma è anche esso degno di considerazione. È l'emendamento che contesta il limite dei due terzi nella formazione delle liste, cioè che le liste debbano comprendere un numero di candidati pari almeno ai due terzi dei consiglieri da eleggere. L'onorevole Presidente Zoli che fu con me, se ben ricordo, nella Commissione della Consulta nazionale che preparò la legge elettorale del 1946, ricorderà che anche a questo proposito ci fu allora una discussione alquanto vivace. Ma mi limiterò a ricordarvi la legislazione attualmente vigente, sia per quanto riguarda le elezioni dei deputati, che dei senatori. Infatti i sistemi elettorali di un Paese devono avere una loro razionalità e devono essere considerati nel loro complesso. Orbene, voi sapete che nelle elezioni per la Camera dei deputati le liste possono contenere anche tre soli candidati. Lo stesso per quanto riguarda il Senato, in cui i collegamenti possono limitarsi a tre candidati. La legge del 1946, che ora si propone di modificare, prevedeva poi che le liste potessero avere come minimo un numero di candidati pari ad un quinto dei Consiglieri comunali da eleggere. D'altra parte voi ci avete detto che con la legge in esame si tende a favorire o quanto meno a permettere l'affermazione dei minori raggruppamenti politici ed amministrativi. Ora, uno dei modi di favorire l'affermazione di questi minori raggruppamenti è anzitutto quello di permettere che essi possano presentare una loro lista. Chi ha



esperienza di cose elettorali sa come spesso nei piccoli centri sia difficile per i minori raggruppamenti politici o anche per i gruppi di indipendenti (che secondo alcuni, non so per quale ragione, dovrebbero scomparire non soltanto dalla scena politica, ma addirittura dalla scena della vita amministrativa) mettere insieme una lista. Non vedo quindi perchè si debba porre un vincolo così grave quale è quello di imporre la ricerca di candidati pari ad almeno due terzi dei consiglieri da eleggere. Non ritengo opportuno tale vincolo nemmeno in rapporto al sistema stesso della legge in esame, fondata sul collegamento, che permette la formazione di un gruppo che costituirà poi la maggioranza per l'amministrazione del Comune. Ora in questo gruppo possono ben esserci anche liste formate da un numero modesto di candidati.

Si potrebbe ora obiettare che si richiede che una lista contenga un minimo di due terzi dei consiglieri da eleggere per salvaguardare la possibilità teorica che, ottenendo detta lista il maggior numero di voti, ci sia il numero di candidati che occorre per formare la maggioranza consigliare. Ma perchè mai è stato introdotto il collegamento se non proprio per ottenere l'unione, sul piano amministrativo, di forze che da sole non ritengono di poter ottenere il maggior numero di voti, unione diretta a permettere che un determinato gruppo diriga l'amministrazione comunale?

Non voglio ulteriormente tediarvi, ma mi auguro quanto meno che in qualcuno di voi sorga il dubbio se effettivamente è necessario sconvolgere principi che sono consacrati da tempo nella nostra legislazione senza un motivo razionale, soltanto perchè al proponente di quest'articolo della legge, che può non identificarsi neanche col Ministro, è sembrato di dovere superare difficoltà inesistenti, con l'imporre nelle liste un numero di candidati che è inopportuno e non previsto da altre leggi elettorali ancora vigenti nel nostro Paese.

**PRESIDENTE.** Avverto che i senatori Grisolia, Marani, Rizzo Domenico, Locatelli, Molè Salvatore e Giua hanno proposto di sostituire, nel secondo capoverso, alle parole « inferiore ai due terzi » le altre « inferiore a un quinto ».

Ha facoltà di parlare il senatore Grisolia per illustrare questo emendamento.

**GRISOLIA.** Signor Presidente, se il senatore Rizzo Giambattista mi avesse lasciato un po' di quel tempo dedicato al suo preambolo, ne avrei approfittato per illustrare ampiamente il mio emendamento. Ciò dico non perchè l'intervento del detto collega sia stato inopportuno; tutt'altro. In talune circostanze è necessario tenere un linguaggio concreto e serio, come quello che abbiamo ascoltato testè. Potrei anche essere d'accordo circa il limite minimo nella presentazione delle liste se non avessi notato nella seconda parte del detto intervento una certa ingenuità politica. Quando il senatore Rizzo ha approvato il passaggio agli articoli, avrebbe dovuto tener presente lo spirito di tutta questa legge, che non è quello di consentire alla maggioranza un qualsiasi sacrificio a favore degli aggruppamenti più piccoli, ma quello di eliminare dalla scena politica italiana tali aggruppamenti. Possono esserci aggruppamenti politici in piccoli paesi che hanno intenzione di concorrere non tanto alla maggioranza consiliare quanto alla minoranza sulla base di un programma concreto e idoneo. Voi, signori del Governo, pretestando democrazia e libertà, finite col voler annientare i « partitini » o quanto meno renderli docili strumenti della vostra cupidigia di strapotere; noi invece, sulla base d'una democrazia e d'una libertà sostanziali, dichiariamo che debbono concorrere alla vita amministrativa anche i partiti che non sono in grado di presentare un numero di candidati superiore ad un quinto. Se voi, signori della maggioranza e del Governo, volete proprio aiutare questi vostri alleati nell'interesse della democrazia, non dovete poi eliminarli da taluni Comuni, ma consentire ad essi di scendere in lizza anche per concorrere a qualche posto di minoranza. Quindi, siete costretti a modificare l'articolo 3 e consentire, secondo la vecchia disposizione, che siano presentate anche liste comprendenti un numero di candidati non inferiore a un quinto dei posti.

Chiedo pertanto, signor Presidente, che il mio emendamento sia sottoposto all'approvazione del Senato.

**MINIO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MINIO.** Ci associamo alle espressioni del senatore Grisolia e dichiariamo di votare il suo emendamento e, subordinatamente, quello del

senatore Rizzo. Vorremmo pregare inoltre che le ragioni addotte dal senatore Rizzo fossero prese nella dovuta considerazione. Siamo giunti ad un punto tale, nella discussione e nell'approvazione degli articoli di questo disegno di legge, che le questioni di principio non si possono più fare, perchè l'essenza del disegno di legge è stata approvata. Non ci sembra dunque che accettando una modifica in qualche piccolo particolare si trasformi la legge sostanzialmente. Perciò, non ci metteremo in urto con l'altro ramo del Parlamento accettando gli emendamenti testè illustrati, perchè non ci sarebbe da meravigliarsi che la Camera, anche in brevissimo tempo, volesse esaminare questi emendamenti e farli propri. Siamo veramente animati dalla volontà di migliorare la legge e giunti a questo punto ciò non dovrebbe essere messo in dubbio. Sarebbe infatti alquanto singolare che raggruppamenti politici di una certa consistenza — i quali in determinati posti possono non avere un numero di candidati sufficienti — fossero costretti a non presentarsi alla competizione elettorale. Ormai di competizioni elettorali ne abbiamo viste tante e abbiamo quindi acquistato una certa esperienza. Sappiamo quindi che in molti Comuni vi sono spesso partiti o gruppi politici che potrebbero presentare un certo numero di degne persone e quindi non ci sembra assolutamente giusto discutere che, per il solo fatto di non potere mettere insieme una lista di almeno quattro quinti di candidati rispetto al numero dei seggi da coprire, queste liste non potessero presentarsi. Pertanto torno a dire che vorremmo che questi emendamenti fossero presi in una certa considerazione, e con ciò evitare finalmente questo spettacolo che non fa molto onore alla serietà della nostra Assemblea.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bisori, per esprimere il parere della Commissione.

**BISORI, relatore.** Il senatore Rizzo Giambattista ha detto: siccome è probabile, o per lo meno possibile, che il Senato riformi la legge sulle elezioni provinciali e quindi la rimandi alla Camera, noi possiamo tranquillamente riformare anche questa legge sulle elezioni comunali: così la Camera, invece di fare una sola discussione, ne farà due.

Non posso accettare questo ragionamento.

Parto dal concetto che, secondo la prima Commissione, è augurabile che le elezioni comunali e provinciali vengano indette in primavera. Ora è ovvio che due discussioni, alla Camera, sarebbero più lunghe che una discussione sola: ostacolerebbero, quindi, più che una discussione sola, la possibilità di avere le elezioni in primavera. Dunque, anche se per ipotesi la legge sulle elezioni provinciali dovesse tornare alla Camera, questa non sarebbe una buona ragione per far tornare alla Camera anche la legge sulle elezioni comunali: vi sarebbe il rischio che, per la lungaggine delle nuove discussioni, le elezioni in primavera divenissero impossibili.

Ma poi — e qui parlo a titolo personale, perchè io sono relatore per la legge sulle elezioni comunali e non per la legge sulle elezioni provinciali — io non faccio assolutamente parte di quella maggioranza della Commissione che ha modificato la legge sulle elezioni provinciali; e — a titolo personale — mi auguro che la legge sulle elezioni provinciali venga approvata tale e quale come ci è pervenuta dalla Camera dei deputati: e questo sempre per le considerazioni politiche con cui conclusi il mio discorso di ieri, e cioè per avere sicuramente le elezioni comunali e provinciali a primavera.

Nella speranza, quindi, che io individualmente nutro, che anche la legge sulle elezioni provinciali venga dal Senato approvata nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, io ritengo che, fin da ora, noi dobbiamo approvare questa legge sulle elezioni comunali. E già spiegai che lo ritengo in quanto non è affatto indispensabile emendarla: se indispensabile fosse io, per primo, inviterei il Senato ad approvare gli emendamenti che occorrerebbero.

Il senatore Rizzo ha parlato — a proposito della mia relazione scritta in cui spiegai che non occorre emendamenti e diedi taluni chiarimenti — di « relazione suicida ». No: non fui io che, in quella relazione, ritenni dover annunciare al Senato mende esistenti nella legge sulle elezioni che la Camera ci ha mandato e che ora discutiamo. Io, nella relazione, sentii invece il dovere di render conto delle critiche che la legge aveva incontrate nella discussione in Commissione, nonchè delle confutazioni che contro quelle critiche io avevo addotte, trovandomi appoggiato dalla maggioranza della Commissione.

In quelle confutazioni io sostenni che, obiettivamente, dal sistema della legge emergeva che le singole disposizioni su cui cadevano dubbi erano, in realtà, da interpretarsi nel modo che, contro le varie critiche, io illustravo, sicchè di emendamenti chiarificativi, non vi era bisogno. Aggiungo che ciò che è stampato nella mia relazione, circa quanto la Commissione ritenne nei suoi lavori preparatori, è evidentemente un elemento interpretativo del sistema della legge.

Rispetto all'emendamento ora in esame, io mi limito ad osservare — sia al senatore Rizzo sia ai senatori Grisolia e Minio, i quali caldeggiavano la proposta di togliere il limite dei due terzi per i candidati che devono essere compresi nelle liste — che la legge, come accennai ieri, tende ad evitare la dispersione dei voti, la polverizzazione delle designazioni. Ora, quando in un Comune un partito è talmente esiguo da non avere nemmeno 100 o 300 o 400 elettori presentatori di lista, più 20 o 30 elettori candidati, è bene che quel partito non presenti alcuna lista perchè, se la presentasse, con ogni probabilità non farebbe che attrarre verso la dispersione un certo numero, sia pur piccolo, di voti; non farebbe che creare confusione senza utili risultati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scelba, Ministro dell'interno, per esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ieri sera ho spiegato al Senato che il Governo riconosce che la legge, approvata dall'altro ramo del Parlamento, presenta alcuni difetti di carattere formale e che se avessimo tempo a nostra disposizione tutti saremmo d'accordo nell'apportare ad essa gli emendamenti per perfezionarne la forma. Ho aggiunto, però, che le deficienze del disegno approvato dall'altro ramo del Parlamento non sono di tale portata da legittimare o giustificare il rinvio della legge alla Camera dei deputati, col rischio del rinvio delle elezioni.

Perchè è verissimo che si tratta di emendamenti formali, ma non è detto che la Camera potrà avere il tempo di approvarli in tempo debito, perchè le elezioni si facciano prima dell'estate. E se il Parlamento, per la discussione già in corso di leggi di carattere fondamentale, non fosse in grado di approvare tempesti-

vamente gli emendamenti proposti dal Senato, dovremmo rinviare le elezioni in autunno e, forse, in altro periodo.

Ma, indipendentemente da queste osservazioni, di carattere preliminare, e che saranno alla base di tutti i no che sarò costretto via via a dire ai singoli emendamenti, non sono d'accordo neppure sulla sostanza degli emendamenti medesimi. Per quanto riguarda lo emendamento Rizzo ritengo, in primo luogo, che non sia nell'interesse della democrazia di favorire il pullulare delle liste, molte volte artificiosamente costituite alla vigilia delle elezioni, talvolta con carattere ricattatorio e talvolta con lo scopo deliberato di intorbidare le acque. In piccoli centri è possibile che due, tre, quattro persone si mettano d'accordo per formare una lista; accettando l'emendamento proposto dall'onorevole Grisolia, nei Comuni con 20 consiglieri, basterebbero giusto quattro persone per fare una lista. Ora, francamente, se una lista non è in grado di mettere insieme neppure undici persone, in un Comune con 20 consiglieri, non mi pare che meriti di essere presa in considerazione.

Ma c'è una seconda ragione, che mi pare anche di maggiore importanza, ed è questa: l'onorevole Rizzo non ha tenuto conto che nella legge che stiamo discutendo c'è una disposizione, l'articolo 17, il quale, a differenza di quanto previsto dalla precedente legge elettorale, stabilisce che quando un Consiglio comunale si riduca alla metà, si impone l'obbligo di sciogliere il Consiglio e di indire le elezioni entro tre mesi. Il che significa, e parlando sia pure in via di ipotesi, che se in una elezione comunale si presentasse una sola lista e con metà dei candidati, o non si dovrebbero fare le elezioni, oppure, fatte queste, si dovrebbe riprocedere a nuove elezioni perchè i Consigli comunali formati dalla metà dei consiglieri assegnati ai Comuni, non potrebbero funzionare.

Ma, altra ragione giustifica il rigetto dell'emendamento Rizzo. Con esso si potrebbe rendere talvolta inoperante l'istituto della sostituzione dei consiglieri, introdotto per evitare che, in caso di morte, o di dimissioni degli eletti, il Consiglio si trovi a non avere il numero legale e nella necessità di rifare le elezioni prima della scadenza del quadriennio.

Per queste considerazioni di carattere sostanziale, non posso accogliere l'emendamento dell'onorevole Rizzo Giambattista e, a maggior ragione, l'emendamento dell'onorevole Grisolia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Grisolia, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, già letto, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Vi è ora un altro emendamento del senatore Rizzo Giambattista, tendente a sostituire la dizione del terzo capoverso con la seguente: « 3) l'indicazione di due delegati i quali, anche separatamente, abbia la facoltà... ».

Chiedo al senatore Giambattista Rizzo se insiste in quest'emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Quest'emendamento si proponeva solo di chiarire un dubbio, ma non insisto su di esso, perchè mantengo soltanto gli emendamenti di carattere sostanziale.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Desidererei una precisazione da parte della Commissione e dell'onorevole Ministro circa l'interpretazione da dare al testo del disegno di legge. I due delegati potranno anche separatamente fare le dichiarazioni di collegamento oppure si deve intendere che debbano farle sempre congiuntamente?

BISORI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI, *relatore*. A mio giudizio i due rappresentanti devono agire congiuntamente. Non è concepibile che ciascun rappresentante possa, per suo conto, operare collegamenti. Ciò potrebbe dar luogo all'inconveniente (parliamo in linea teorica, o riferendoci a casi limite) che, qualche volta, un rappresentante si collegasse con un gruppo di liste e l'altro rappresentante con un altro gruppo di liste, contrastante col primo.

Questa è la mia opinione personale.

Penso che, se il Senato respingerà l'emendamento Rizzo, esprimerà sostanzialmente l'intenzione che il collegamento debba essere operato dai due rappresentanti congiuntamente.

RIZZO GIAMBATTISTA. E se un delegato si ammala?

BISORI, *relatore*. Se ne nominerà un altro.

RIZZO GIAMBATTISTA. No, perchè è scaduto il termine.

BISORI, *relatore*. Andrà un notaio a trovarlo a casa.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. La disposizione ha un precedente nella legge sul collegamento del Senato; la legge va interpretata a mio avviso nel senso che la dichiarazione deve essere fatta congiuntamente. Circa la validità di questa interpretazione, ricordo che allorchè si fa un atto notarile, la testimonianza deve essere contestuale e non può essere fatta successivamente. L'unicità dell'atto, comporta che i due testimoni siano presenti nello stesso momento. A nostro avviso, il testo della legge è sufficientemente chiaro, nel senso che la dichiarazione di collegamento deve essere fatta dai due delegati contemporaneamente, nello stesso momento, e davanti allo stesso ufficiale.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Se non ho male inteso, si tenderebbe a costituire una forma di mandato pluralistico da esercitare solo congiuntamente. Quindi ogni designazione di rappresentante di lista andrà fatta dai due mandatari pure e soltanto congiuntamente.

BISORI, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 3, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 4.

Le liste dei candidati possono collegarsi agli effetti della determinazione della cifra elettorale di gruppo per l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 8.

A tale scopo, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione, i delegati di lista debbono depositare la dichiarazione di cui al n. 3 dell'articolo precedente nella Segreteria della Commissione elettorale mandamentale.

Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.

L'emendamento soppressivo dell'intero articolo presentato dai senatori Terracini, Minio, Menotti, Fortunati, Giua e Montagnani è da considerare decaduto essendo stati respinti gli emendamenti all'articolo 2 tendenti a sopprimere la facoltà di collegamento tra le liste.

I senatori Rizzo Giambattista, Venditti, Fazio, Mazzoni, Persico e De Pietro propongono di sostituire la dizione del secondo comma con la seguente: « La dichiarazione di collegamento è depositata dal delegato di lista nella segreteria del Comune entro le ore 12 del 30° giorno precedente l'elezione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. In base all'articolo 56 della legge elettorale comunale del 1946 la lista e gli allegati debbono essere presentati alla segreteria del Comune, che poi li trasmette alla Commissione di verifica. Non credo che ci sia ragione perchè invece il deposito della dichiarazione di collegamento debba avvenire in altro ufficio. Ma, siccome pare che le leggi elettorali non debbano obbedire ad alcun criterio organico e razionale, dichiaro di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 4, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

#### Art. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è inserito il seguente:

« Contemporaneamente la Commissione verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito ».

Il penultimo comma dell'articolo sopracitato è sostituito dal seguente:

« Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco per la preparazione del manifesto, di cui all'articolo 29, n. 3, recante le liste dei candidati con la indicazione dei collegamenti, per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione ».

A questo articolo i senatori Rizzo Giambattista, Venditti, Fazio, Mazzoni, Persico e De Pietro hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Inserire come primo comma il seguente: « Nel primo comma dell'articolo 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, la lettera c) è abrogata e sostituita dalla seguente: " c) ricusa i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli di altre liste presentati in precedenza ed invita i delegati delle liste interessate a presentare entro 24 ore il nuovo contrassegno " »;

« Sopprimere l'attuale primo comma dell'articolo ed inserire: " f) verifica se le dichiarazioni di collegamento siano reciproche invitando i delegati delle liste interessate a regolarizzare entro 24 ore tali dichiarazioni. In difetto di tale regolarizzazione esclude dal gruppo di liste collegate quelle per le quali manchi tale requisito " »;

« Successivamente inserire quanto segue: " Il terzo comma dell'articolo 57 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente: " La Commissione si torna a radunare alle ore 9 del terzo giorno per udire eventualmente i delegati delle liste ed ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite sulla reciprocità delle dichiarazioni di collegamento " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare queste proposte di modificazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Sono tre emendamenti collegati da un unico concetto e che tendono a dare una sistemazione organica della materia e ad eliminare numerose questioni che sono sorte e che possono sorgere, rafforzando

quindi la lealtà della consultazione elettorale anche nelle sue fasi preliminari. Voi tutti, che avete esperienza in materia di elezioni anche comunali, sapete come, in certi casi, l'esame del contrassegno, ai fini della possibilità di confusione con quello di altra lista, ha dato luogo a discussioni notevoli, anche in sede teorica. Ora non si capisce, se le varie leggi elettorali debbano collegarsi in unico sistema, perchè nella legge elettorale per la Camera dei deputati siano già stati previsti alcuni rimedi per ovviare a questi inconvenienti, mentre nella legge ora in esame sulle elezioni comunali, nelle quali per il maggior numero di liste presentate le questioni possono insorgere più facilmente, a questi inconvenienti non si dovrebbe rimediare. I miei emendamenti tendono a dare alla Commissione la possibilità di fare mettere in regola le liste sia per quanto riguarda i contrassegni che le dichiarazioni di collegamento. Tanto più, ove si consideri che le decisioni di questa Commissione sono inappellabili, bisogna permettere che sia concesso un termine (come previsto dalla legge per la elezione dei deputati) perchè i contrassegni siano resi non confondibili e che sia concesso altresì un termine perchè, nell'ipotesi in cui le dichiarazioni di collegamento non siano reciproche, possa realizzarsi detta reciprocità.

Onorevoli colleghi, dovete pensare che queste leggi elettorali non servono soltanto agli esperti della materia: vi sono centinaia di comuni rurali in cui, nonostante la loro popolazione superiore ai 10 mila abitanti, le elezioni amministrative assumono un tono, direi quasi, familiare, e l'interpretazione dei testi, ai fini della loro esecuzione, non si fa con quella facilità con cui si potrebbe fare in un congresso di tecnici. Confido quindi che i miei emendamenti possano essere accolti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bisori, per esprimere il parere della Commissione.

BISORI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scelba, Ministro dell'interno, per esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Ritengo che l'emendamento non sia necessario in quanto la legge non presenta i pericoli prospettati dall'onorevole Rizzo.

Il problema delle liste collegate infatti non interessa i piccoli comuni, i comuni rurali. Per quanto riguarda i grandi comuni, i partiti vi sono sufficientemente organizzati e in grado di istruire gli elettori. La cosa, poi, potrebbe riguardare quelle liste che presentano il contrassegno solo all'ultima ora perchè per le altre esiste sempre la possibilità di sostituire il contrassegno. La sostituzione è ammessa anche dopo la presentazione della lista e fino alla chiusura del termine.

Le ipotesi dell'onorevole Rizzo, in conclusione, non sono di fatto prevedibili e pertanto non giustificano il rinvio della legge alla Camera dei deputati.

Per questo motivo, prego il Senato di non accogliere questi emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè gli emendamenti dei senatori Rizzo Giambattista ed altri, già letti, sono fra loro collegati, li pongo in votazione congiuntamente. Tali emendamenti non sono accettati nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

*(Non sono approvati).*

Pongo allora in votazione l'articolo 5, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### Art. 6.

L'articolo 59 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata.

« Il numero delle preferenze non può essere maggiore di 2, 3, 4 o 5 rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è fino a 40, 50, 60, 80.

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista votata. In caso di identità di cognome tra candidati della

1948-51 - DLXXXIV SEDUTA

DISCUSSIONI

16 FEBBRAIO 1951

lista, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, la paternità.

« Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

« L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti.

« Sono vietati altri segni o indicazioni.

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Comune sono nulle; rimangono valide le prime.

« Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

« Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella indicata con il contrassegno votato.

« Il voto di preferenza deve essere espresso anche quando l'elettore intenda attribuirlo ai candidati che siano in testa alla lista votata.

« Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze della medesima lista, si intende che abbia votata la lista alla quale appartengono i preferiti.

« Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza ».

Avverto che, da parte dei senatori Rizzo Giambattista, Venditti, Fazio, Mazzoni, Persico e De Pietro, è stato presentato un emendamento tendente a sostituire la dizione del primo capoverso con la seguente: « Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o sul rettangolo che la contiene o su entrambi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare questa proposta di modificazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il mio emendamento tendeva a tradurre in una formula di sintesi legislativa quello che l'onorevole relatore Bisori ha detto nella sua relazione. Il relatore però non sembra disposto a sostenere il

mio emendamento, mentre io continuo a ritenere che non si possa sostanzialmente modificare una legge attraverso l'interpretazione che di essa si possa dare nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, tanto più che nel caso l'interpretazione sarebbe fatta dal solo Senato e non dalla Camera e dal Senato. Per questo motivo io insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Molè Salvatore, Locatelli, Rizzo Domenico, Marani, Fabbri, Cortese e Palumbo Giuseppina hanno proposto un emendamento analogo a quello del senatore Rizzo Giambattista. Esso infatti è così formulato: « Dopo il primo capoverso aggiungere: " Il voto è valido anche se espresso in ambedue i modi " ».

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Dichiaro di ritirare questo emendamento e di associarmi a quello analogo del senatore Rizzo Giambattista. Comunque vorrei far presente che l'inciso: « Il voto è valido anche se espresso in ambedue i modi » è stato proposto proprio da me in sede di Commissione e la Commissione lo ha accettato. L'onorevole relatore ha posto giustamente in rilievo la decisione della Commissione nella sua relazione scritta. Non riesco a capire per quale motivo ora non si vuol tradurre in un emendamento quanto si era in precedenza convenuto, tanto più considerando che se la legge è chiara meglio è.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'opinione della Commissione sull'emendamento del senatore Rizzo Giambattista.

BISORI, *relatore*. In sede di prima Commissione il senatore Locatelli propose effettivamente la modifica che oggi ci viene riproposta dal senatore Rizzo Giambattista. Io spiegai allora le ragioni per cui non ritenevo necessaria quella modifica. La Commissione, accogliendo le mie spiegazioni, respinse la proposta Locatelli, come risulta dai verbali della Commissione, verbali che sono stati regolarmente approvati. Nella relazione scritta mi diedi carico di precisare le ragioni che avevo svolte in Commissione, per cui la Commissione aveva detto di no alla modifica proposta dal senatore

Locatelli. Queste ragioni sono molto semplici e le ripeto.

L'articolo 6, ora in discussione, indica come si esprime il voto di lista: o con un segno sul rettangolo o con un segno sul contrassegno. Spiega poi come si danno i voti preferenziali. Ad un certo punto dice: « Sono vietati altri segni o indicazioni ». Bisogna dunque distinguere fra segni leciti e segni vietati. Vietati sono solamente i segni diversi da quelli indicati come idonei ad esprimere il voto di lista, o sul contrassegno o sul rettangolo, e le preferenze. E solamente i segni vietati danno luogo a nullità della scheda. Non vi danno luogo, invece, i segni leciti, anche se ve n'è più di uno dove ne bastava uno solo. Per queste ragioni io ritengo — e la Commissione ritenne — che l'emendamento non sia necessario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il testo attuale corrisponde esattamente all'articolo 41 del testo sulle elezioni della Camera dei deputati e che gli elettori hanno applicato senza che si siano verificati inconvenienti di sorta. L'emendamento proposto tenderebbe ad introdurre la disposizione dell'articolo 16 della legge sulle elezioni del Senato. Ma la disposizione sulle elezioni del Senato aveva una ragione di essere perchè nella scheda pei senatori, e precisamente nel rettangolino posto in ciascun angolo, era stampato il contrassegno e il nome del candidato ed allora poteva sorgere il problema che si ponessero due segni. Ma poichè in sede di elezioni comunali la scheda porta soltanto il contrassegno di lista, non vedo la ragione perchè si debbano mettere due segni. Per questo motivo pregherei il Senato di non voler accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Rizzo Giambattista ed altri, di cui ho già dato lettura. Tale emendamento, al quale ha aderito il senatore Locatelli, non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Molè Salvatore, Locatelli, Rizzo Domenico, Marani, Fabbri, Cortese e Palumbo

Giuseppina, hanno proposto la soppressione dell'ottavo capoverso dell'articolo.

BISORI, *relatore*. La Commissione è contraria.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento soppressivo dell'ottavo capoverso, presentato dai senatori Molè Salvatore ed altri e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è ora un altro emendamento degli stessi senatori Molè Salvatore, Locatelli, Rizzo Domenico ed altri, tendente a sostituire la dizione dell'ultimo capoverso con la seguente: « Le preferenze in numeri debbono essere espresse con un numero sotto l'altro, nelle apposite righe ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Locatelli per dar ragione di questo emendamento.

LOCATELLI. La legge dice che sono nulle le preferenze quando sono segnate su un rigo solo (poichè possono ingenerare confusione). Questo è giusto, ma non c'è che un rimedio: consigliare l'elettore, se vuole scrivere le preferenze in numeri, a segnarle l'una sotto l'altra. Allora sparisce completamente l'inconveniente di cui sopra.

Dice quindi il nostro emendamento: « le preferenze in numeri debbono essere espresse con un numero sotto l'altro, nelle apposite righe ».

Questo emendamento l'abbiamo proposto perchè l'articolo della legge si presta al riconoscimento del voto dell'elettore. Se accettate il nostro emendamento l'espressione del voto sarà meglio assicurata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione su questo emendamento.

BISORI, *relatore*. Non sempre l'indicazione delle preferenze in numeri scritti sulla stessa riga può indurre incertezza. Immaginiamo che un elettore nella prima riga scriva un 8 e un 9: è chiaro che ha indicato il consigliere 8 ed il consigliere 9; e non è mai possibile che abbia voluto indicare il consigliere 89 perchè non c'è mai un consigliere comunale che abbia tale numero. (*Interruzione dell'onorevole Locatelli*).



li). Se invece l'indicazione sulla stessa riga è tale da indurre incertezza, allora è chiaro che importa nullità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere l'opinione del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il sistema portato in discussione corrisponde a quello già sperimentato nelle elezioni politiche del 1946 e del 1948 e non vedo perchè ora debba essere modificato.

L'emendamento proposto dal senatore Locatelli servirebbe ad aumentare il numero delle nullità, anzichè ad eliminarle; perchè, obbligando l'elettore a dover scrivere un numero sotto l'altro mentre per due elezioni gli elettori lo hanno scritto anche uno appresso all'altro, si correrebbe il rischio di creare confusione nella mente dell'elettore, e quindi di aumentare il numero delle nullità. Poichè l'interesse della legge deve essere quello di eliminare la possibilità di liste o di preferenze nulle, mi pare che lasciare inalterato il sistema già sperimentato dall'elettore sia la soluzione migliore.

Per queste ragioni, prego il Senato di non accogliere l'emendamento proposto dal senatore Locatelli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo all'ultimo capoverso presentato dai senatori Molè Salvatore, Locatelli ed altri e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 7, al quale non sono stati presentati emendamenti:

#### Art. 7.

Il penultimo comma dell'articolo 60 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero del-

l'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, vistate dal Ministro per l'interno ».

(*È approvato*).

#### Art. 8.

L'articolo 65 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, da altro magistrato delegato dal presidente del tribunale, che lo presiede, e dai componenti l'Ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

« Il Presidente, nel giorno di lunedì successivo alla votazione, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

« Indi determina la cifra elettorale di lista, la cifra elettorale di gruppo e la cifra individuale di ciascun candidato.

« La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

« La cifra elettorale di gruppo è costituita dalla somma delle cifre elettorali delle liste collegate nel medesimo gruppo.

« La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

« Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascun gruppo di liste e a ciascuna lista non collegata si procede nel modo seguente:

1) al gruppo di liste o alla lista non collegata, che ha raggiunto la più alta cifra elettorale, di gruppo o di lista, sono attribuiti i due terzi dei seggi da coprire; quando il numero dei consiglieri da eleggere non sia esattamente divisibile per tre si procede all'arrotondamento, assegnando al gruppo di liste o alla lista non collegata che ha raggiunto la più alta cifra elettorale rispettivamente 26 seggi per i Comuni con 40 consiglieri; 33 seggi per i Comuni con 50 consiglieri e 53 seggi per i Comuni con 80 consiglieri.

« Qualora i due terzi dei seggi siano assegnati

ad un gruppo di liste collegate il riparto dei seggi fra le liste stesse è operato nel modo seguente: si divide la cifra elettorale del gruppo di liste per il numero dei seggi assegnati alla maggioranza ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi a ciascuna delle liste collegate tanti consiglieri quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; i posti eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste collegate per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti, e in caso di parità dei resti a quella lista che abbia avuto la più alta cifra elettorale;

2) i seggi rimanenti sono attribuiti ai gruppi di liste e alle liste non collegate con il metodo di cui al numero 1.

« Se il gruppo di liste, o la lista non collegata di cui al numero 1, abbia riportato un numero di voti validi superiore ai due terzi del totale dei voti validi attribuiti a tutte le liste, si procede al riparto dei seggi fra tutte le liste concorrenti con il metodo indicato al citato numero.

« Stabilito il numero dei consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'Ufficio centrale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste a seconda delle rispettive cifre individuali ».

A questo articolo è stato presentato, da parte dei senatori Fortunati, Terracini, Minio, Menotti, Montagnani e Locatelli, il seguente emendamento:

« Al n. 1 del 7° capoverso sostituire: " La lista, o gruppo di liste, che avrà raggiunto la metà più uno dei voti validi avrà assegnati i tre quinti dei seggi da coprire, e ove abbia superato i tre quinti dei voti validi avrà diritto all'assegnazione di un maggiore numero di seggi in proporzione, in maniera però da non superare i quattro quinti dei seggi assegnati al Comune. Nel primo e nel secondo caso i due quinti o i residui dei due quinti saranno divisi fra le altre liste o gruppi di liste in maniera proporzionale.

" Ove nessuna lista, o gruppi di liste, raggiunga la metà più uno dei voti validi, si procederà alla ripartizione dei seggi da coprire fra tutte le liste secondo il metodo proporzionale " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Minio per svolgere quest'emendamento.

MINIO. Giunti a questo punto non spero più che il Senato prenda in considerazione qualsiasi emendamento. Tuttavia è doveroso per me esprimere la nostra insistenza nel mantenere questo emendamento per l'importanza che noi gli attribuiamo, anche se esso non tende a modificare gli aspetti essenziali della legge, dato che presuppone l'eliminazione della proporzionale come è oramai previsto dalla legge pure per i grandi Comuni; presuppone il premio di maggioranza ed anche il collegamento. Si tratta soltanto di modificare il concetto del premio di maggioranza: è stabilito nella legge che il premio di maggioranza si attribuisce a quella lista o a quel gruppo di liste che abbia di fatto ottenuto la maggioranza. Lasciando la legge così com'è, può capitare, e capiterà in molti Comuni, che il premio di maggioranza possa essere attribuito a quella lista o gruppo di liste che abbia avuto una quantità di voti inferiore alla metà più uno. Noi vorremmo almeno che il premio di maggioranza fosse attribuito laddove la maggioranza c'è stata, e non quando nessuna lista l'abbia raggiunta. Quando non sia stata raggiunta da nessuna lista la metà più uno dei voti validi, il premio di maggioranza, secondo il nostro emendamento, non deve essere dato a nessuno, ed i seggi debbono essere ripartiti in modo proporzionale, almeno in questi casi.

Diceva ieri l'onorevole Scelba di non ritenere giusto il collegare il sistema proporzionale al sistema democratico parlamentare. Giustissimo: vi sono sistemi democratici parlamentari che non adottano il sistema proporzionale. Nessuno di noi ha sostenuto che vi sia un legame indissolubile tra i due sistemi. Resta il fatto però che vi sono sistemi elettorali che consentono di esprimere con esattezza i risultati elettorali e vi sono altri sistemi che falsano completamente l'effettivo risultato delle votazioni. Noi chiediamo con questo emendamento che venga adottato il sistema proporzionale almeno laddove nessuna lista abbia raggiunta la maggioranza, ossia non sia dato il premio di maggioranza a chi è rimasto di fatto in minoranza.

Si è anche detto ieri che le leggi elettorali nascono da compromessi. Ora, compromesso

vuol dire concedere anche qualche volta alla minoranza la possibilità di essere ascoltata e di vedere accolte le sue proposte. Altrimenti non si può più parlare di compromesso, ma di sovrappaffazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Bisori, per esprimere il parere della Commissione.

BISORI, *relatore*. La Commissione è spiacente di non potere esprimere parere favorevole all'emendamento del senatore Minio. Non può esprimerlo non solo per le ragioni generali che accennai ieri contro gli emendamenti in genere, ma anche per l'intrinseco significato dell'emendamento. Quando si verifica una frammentazione di voti per cui nessuna lista arriva alla metà più uno, questa non è una buona ragione — secondo il sistema della legge che la Commissione approva — perchè anche i seggi vadano dispersi in modo che nessuna lista abbia la maggioranza. Bisogna dare anche in questo caso un premio di maggioranza, sia pure temperato attraverso il sistema del collegamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Non è solo per ragioni « temporali » « aprioristiche » che chiediamo il rigetto dell'emendamento, ma per ragioni sostanziali. In tutti i precedenti legislativi che prevedevano il premio di maggioranza si discusse della necessità di un *quorum* per usufruire del premio. L'esigenza poteva apparire giustificata perchè in tali casi il premio di maggioranza veniva assicurato ad una sola lista; mentre questa giustificazione non esiste nel nostro caso, in cui, essendo stato introdotto il collegamento, il premio andrà non a una sola lista ma a un gruppo di liste.

Aggiungo che il problema del *quorum* è relativo. Sappiamo che nelle elezioni precedenti al fascismo la media dei votanti si aggirava tra il 40 e il 50 per cento degli elettori, mentre oggi si aggira tra il 70 e il 90 per cento. L'ipotesi quindi di una rappresentanza eletta da una percentuale minima di elettori mi pare abbia scarsa probabilità di verificarsi. Per questi motivi prego il Senato di respingere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori For-

tunati, Minio ed altri al n. 1 del settimo capoverso e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Art. 9.

Ove la più alta cifra elettorale sia stata raggiunta da due o più liste o gruppi di liste, rendendo impossibile la determinazione della lista o del gruppo di liste, cui vanno attribuiti i due terzi dei seggi da coprire, si procede al riparto proporzionale dei seggi tra tutte le liste in base alla loro cifra elettorale secondo le norme stabilite al n. 1 dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

#### Art. 10.

L'articolo 68 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, eccettuato il caso di dimissioni volontarie, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto ».

I senatori Grisolia, Rizzo Domenico, Locatelli, Molè Salvatore, Marani e Giua propongono di sopprimere le parole « eccettuato il caso di dimissioni volontarie ».

Identico emendamento hanno presentato i senatori Rizzo Giambattista, Venditti, Fazio, Mazzoni, Persico e De Pietro.

Ha facoltà di parlare il senatore Grisolia per illustrare il suo emendamento.

GRISOLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge potrebbe essere paragonata all'elisir di lunga vita o ad una polizza di inamovibilità, perchè, niente di meno, si dà l'ostracismo alle dimissioni volontarie! Mi sia consentito rilevare che spesso le dimissioni volontarie sono la conseguenza di trasferimento per ragioni di impiego o di lavoro o di malattia, e anche per ragioni di famiglia, su cui non deve

essere lecito inquisire. Ma l'attuale Governo fa di tutto per ereditare le nequizie della vecchia inquisizione. Il non volere consentire il « subentro » in caso di dimissioni volontarie come sopra giustificate da trasferimento, da motivi di lavoro, da motivi insomma tali che rendano impossibile la permanenza in un determinato Comune, significa proprio voler regolare intimamente la vita degli uomini, mettendo in essere una pseudo polizza di inamovibilità che non trova fondamento nella logica più comune, perchè si viene ad annullare spesso la conservazione della integrità del Consiglio comunale. Sta di fatto che, con tale eccezione al « subentro automatico » previsto dall'articolo 10 del disegno di legge in discussione, si lascia aperta la via alle ben note manovre di dimissioni collettive di talune minoranze democristiane o dei partiti satelliti che, nell'attuale momento, per mettere in crisi alcune amministrazioni comunali e provocare il decreto prefettizio di scioglimento e di nomina commissariale, usano dimettersi d'ordine della segreteria del partito di maggioranza e d'intesa col Ministro dell'interno; e ciò in assoluto contrasto con gli interessi obiettivi e con la stabilità dell'amministrazione, che i consiglieri comunali hanno il dovere di servire. (*Commenti, apparsi dalla sinistra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Siamo veramente obiettivi.

GRISOLIA. Lei ha una virtù, onorevole Ministro, quella cioè di non voler proprio sbagliare mai come nel caso in esame. Io le auguro di conservare questa sua virtù caratteristica sino alla fine e che questa fine (*absit iniuria...*) sia prossima.

Per le ragioni che ho detto, insisto per l'accoglimento del mio emendamento soppressivo e chiedo, signor Presidente, che tale emendamento sia sottoposto al giudizio dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista, per illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ritengo che le considerazioni del senatore Grisolia meritino attenzione da parte del Senato tanto più che, sia nella legge elettorale per la Camera dei deputati (articolo 61), sia nell'articolo 21 della legge per la elezione del Senato, si stabilisce che il seggio che rimanga vacante per qual-

siasi causa sia attribuito al candidato che segue immediatamente nella lista o nel gruppo. Non si vede allora perchè un diverso regolamento si debba avere per quanto riguarda le elezioni comunali.

La ragione che l'onorevole Ministro dell'interno oppose nell'altro ramo del Parlamento, cioè che è possibile che in una lista si mettano degli uomini « bandiera », cioè candidati che servono soltanto a portare voti alla lista, ma che, *ab initio*, non hanno alcuna intenzione di assolvere il loro dovere se eletti consiglieri comunali, non mi sembra decisiva o almeno, se fosse tale, dovrebbe valere anche per le altre elezioni.

D'altra parte ritengo che proprio i casi in cui le dimissioni sono formalmente volontarie, ma sostanzialmente imposte da motivi oggettivi e facilmente controllati, debbono essere tenuti presenti se si vuole mantenere quello che è il presupposto stesso da cui parte il Governo nel proporre la legge e da cui è partito l'altro ramo del Parlamento nell'approvarla, cioè la stabilità delle amministrazioni comunali per il previsto periodo della loro durata.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Dice l'onorevole Grisolia che il sistema proposto, in caso di dimissioni di un certo numero di consiglieri, è un mezzo indiretto per giungere allo scioglimento dei consigli comunali. Ma l'onorevole Grisolia non ha considerato che col sistema proposto con l'emendamento, dimessosi un consigliere, il consigliere che lo sostituisce sarebbe della stessa lista dell'uscente e, quindi, potrebbe, ove si volesse giungere al risultato temuto dall'onorevole Grisolia, egualmente dimettersi, e la conseguenza che egli prevede sarebbe inevitabile. Ma vi è un'altra considerazione, senatore Grisolia, ed è questa: ove si ammettesse il sistema proposto nell'emendamento, praticamente i seggi sarebbero a disposizione del dimissionario e tante dimissioni vi sarebbero finchè non si giungesse a fare eleggere colui che eventualmente si volesse preferire nel seggio e che potrebbe essere anche il meno suffragato dei consiglieri. Ora il posto di un consigliere comunale non può essere a disposizione di altri attraverso le dimissioni, perchè evidentemente dipende dalla designazione degli elettori e non dalla disponibi-

lità degli stessi consiglieri lo stare o non stare nel Consiglio comunale. Per questi motivi ritengo che l'emendamento debba essere respinto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

BISORI, *relatore*. I consiglieri devono essere tali per designazione degli elettori, operata col sistema delle preferenze. Se noi ammettessimo che i consiglieri si potessero volontariamente dimettere con l'effetto che a loro subentrasero altri consiglieri, sia pure della stessa lista, ammetteremmo — in organi che non sono elevati come la Camera dei deputati ed il Senato, in organi che, in certe località, possono essere esposti a forti pressioni personalistiche, familiari, di categorie, di partiti — che ad una scelta operata dagli elettori si sostituisse talora un'altra scelta, che potrebbe perfino, in qualche caso, essere determinata da mercimonio, come accennò l'onorevole Ministro dell'interno nell'altro ramo del Parlamento.

Per queste ragioni la Commissione è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scelba, Ministro dell'interno, per esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se la disposizione in discussione intendesse propinare ai consiglieri comunali un elisir di lunga vita, il senatore Grisolia dovrebbe convenire che esso è stato propinato da tutti i precedenti legislatori; la sostituzione infatti non è stata mai ammessa dalla legge e oggi, se mai, viene introdotta per la prima volta. E proprio perchè è la prima volta che si introduce questa disposizione, mi pare più che ragionevole procedere per gradi, almeno escludendo il caso delle dimissioni volontarie.

Desidero però — poichè ho la parola su questo argomento — precisare il concetto di « dimissioni volontarie ». Noi, a ragion veduta, abbiamo aggiunto l'aggettivo « volontarie », perchè a prima vista sarebbe bastato dire « dimissioni », essendo implicita nel concetto di dimissioni la volontarietà. Indicando invece esplicitamente la volontarietà abbiamo inteso dire che si devono escludere le dimissioni che, anche se volontarie, sono determinate da cause oggettive, come per esempio, malattie gravi, che rendono impossibile l'esercizio del mandato

consiliare, il trasferimento in altra sede, per un impiegato, ecc. Sono, in altri termini, d'accordo nel limitare il contenuto della volontarietà.

Io penso che si possa accettare la seguente interpretazione: che tutte le volte che le dimissioni sono determinate da fatti obiettivi, indipendenti dalla libertà del soggetto, le dimissioni non debbono considerare « volontarie » e in tali casi si può avere la sostituzione. Se il Senato concorda, l'interpretazione potrà avere valore autentico.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Grisolia se, dopo i chiarimenti del Ministro, insiste nell'emendamento.

GRISOLIA. Prima di ritirare l'emendamento, vorrei chiedere se quella che il Ministro ha dato è l'interpretazione sua personale o del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Del Governo.

BISORI, *relatore*. È anche l'interpretazione della Commissione, che, del resto, risulta dalla relazione scritta.

GRISOLIA. Ritiro l'emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ritiro anch'io la mia proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 10, già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### CAPO III.

#### DISPOSIZIONI VARIE PER LA VOTAZIONE E LO SCRUTINIO IN TUTTI I COMUNI

##### Art. 11.

L'articolo 33 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del Comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione.

« Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

I senatori Locatelli, Molè Salvatore, Rizzo Domenico, Marani, Fabbri, Cortese e Palumbo Giuseppina, propongono di premettere la seguente disposizione:

« Il diritto di voto è sospeso per tutti i ricoverati negli istituti psichiatrici, durante il periodo di degenza ».

Faccio osservare che sarebbe forse più opportuno considerare questo emendamento come un articolo aggiuntivo da inserire dopo l'articolo 11.

LOCATELLI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'esame di questo emendamento viene allora rinviato a dopo quello dell'articolo 11.

Avverto che i senatori Grisolia, Rizzo Domenico, Locatelli, Molè Salvatore, Marani e Giua, propongono di sopprimere dal primo capoverso le parole: « nonchè gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio d'ordine pubblico ».

Ha facoltà di parlare il senatore Grisolia, per illustrare questo emendamento.

GRISOLIA. Circa questo mio emendamento soppressivo debbo chiarire che, com'è noto, nelle elezioni comunali votano soltanto gli elettori del Comune; quindi, nel caso di agenti dell'ordine pubblico, il voto è limitato a coloro che risultano iscritti nelle locali liste elettorali. Ora, mi sembra ben strano che un agente dell'ordine pubblico non abbia la possibilità di ottenere una o due ore disponibili per recarsi a votare. Accogliendo la mia proposta soppressiva, si eviterebbe l'inconveniente lamentato in tutte le precedenti elezioni, comprese quelle antecedenti al ventennio, circa qualche duplicazione di votazione che è stata attribuita anche ad alcuni agenti, con disdoro di tutta la categoria che non merita certo di essere danneggiata dalla insensibilità di qualche suo componente.

Ecco la ragione per cui insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il pensiero della Commissione su questo emendamento.

BISORI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno, per esprimere il pensiero del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Debbo contestare l'affermazione dell'onorevole Grisolia che si siano verificate, durante le elezioni, duplicazioni di voto per quanto riguarda gli agenti di pubblica sicurezza. È una affermazione gratuita, non suffragata da nessun elemento di prova e desidero respingerla. Debbo far osservare al Senato che gli agenti di pubblica sicurezza non sono in numero tale, soprattutto in tempi di elezioni, da poter disporre del tempo per spostarsi liberamente. Ora, obbligarli a trasferirsi da una sezione all'altra, senza alcuna ragione, vorrebbe dire impedire loro di votare, un pregiudizio sfavorevole contro la forza pubblica, che non possiamo accettare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dei senatori Grisolia ed altri, già letto, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Vi è ora l'articolo aggiuntivo dei senatori Locatelli ed altri, che rileggo:

#### Art. 11-bis.

Il diritto di voto è sospeso per tutti i ricoverati negli istituti psichiatrici, durante il periodo di degenza.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Locatelli, per dar ragione di questo emendamento.

LOCATELLI. Ho già dato ragione di questo emendamento. Debbo aggiungere solo la lettura della circolare che uno dei prefetti della Repubblica ha mandato ai Comuni della sua

provincia: « In relazione a quesiti formulati da alcuni Comuni di questa provincia, in sede di revisione annuale delle liste elettorali, circa l'iscrizione o meno dei ricoverati nei manicomi e nelle case di cura per malattie mentali, si ritiene opportuno rammentare che, allo stato della legislazione vigente, i ricoverati negli istituti anzidetti devono essere iscritti nelle liste elettorali, a meno che non sia intervenuta una sentenza di interdizione o di inabilitazione ».

Ora, i ricoverati per sentenze di interdizione o di inabilitazione sono solo il 5 per cento; come ho già detto nel mio intervento discutendo la legge, noi tutti sappiamo benissimo che ci sono dei piccoli paesi dove il numero dei pazzi iscritti supera il numero degli altri elettori. (*Commenti, ilarità*). Ho già detto che un grande giornale mi ha dato, in fondo, ragione, aggiungendo però che Anatole France ha scritto: non tutti i pazzi sono ricoverati nei manicomi. Ma parlo per la serietà del Senato; in nessuna Nazione del mondo i pazzi votano; non riesco a capire perchè votino proprio soltanto in Italia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il pensiero della Commissione su questo articolo aggiuntivo.

BISORI, *relatore*. Come spiegai in Commissione al senatore Locatelli, noi abbiamo nella nostra sistematica legislativa una legge sulle amministrazioni comunali elettive. Abbiamo, a parte, una legge generale 7 ottobre 1947, numero 1058, intitolata « Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali »: la materia, dunque, dell'elettorato attivo a tutti gli effetti, sia politici sia amministrativi, è regolata da un'apposita legge. Dato questo, sull'elettorato attivo, politico e amministrativo, si può incidere, eventualmente con un disegno di legge, anche d'iniziativa parlamentare, per regolare la questione dei manicomiati. Oggi invece che trattiamo di amministrazioni comunali, all'emendamento Locatelli si deve rispondere: *non est hic locus*: noi non possiamo, di straforo, accidentalmente ...

NOBILI. Ma che di straforo!

BISORI, *relatore* ... non possiamo affrontare questa questione di carattere generale, perchè ...

NOBILI. Se c'è un errore di questo genere, si corregge.

BISORI, *relatore*. Non è un errore, perchè l'attuale legge ...

NOBILI. Espone al ridicolo.

BISORI, *relatore* ... l'attuale legge non espone al ridicolo il legislatore, perchè l'attuale legge si riferisce alle amministrazioni comunali e la legge sulle amministrazioni comunali elettive — che è il decreto 7 gennaio 1946, n. 1 — quando parla dell'elettorato, all'articolo 11, dice: « sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste compilate » a norma della legge sull'elettorato. Quindi la legge sui Comuni non si occupa dell'elettorato, ma rimanda alla legge generale. Dato questo, ripeto, non mi pare opportuno modificare, in una legge che riguarda i Comuni, un'altra legge che riguarda la disciplina generale dell'elettorato, affrontando qui all'improvviso una questione che riguarda una materia diversa da quella che discutiamo.

Comunque, nel merito, osservo che l'articolo 2 della legge sull'elettorato proprio al numero 1 dichiara che « non sono elettori gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente ». Quando un eventuale disegno di legge, che auspico, sui manicomiati verrà in discussione, si studierà convenientemente la questione dei manicomiati, che non è semplice. Molti, infatti, sarebbero i manicomiati che vedrebbero sospeso il loro diritto elettorale. E la soluzione non si potrà improvvisare. Bisognerà sentire prima di tutto il parere dei tecnici: potrà anche darsi, infatti, che non per tutti i manicomiati risulti giusto sospendere il diritto elettorale.

Ad ogni modo non è conveniente, secondo me, che oggi — mentre discutiamo sui Consigli comunali e sulle elezioni comunali, le quali sono regolate da una legge fondamentale che rimanda alla legge generale sull'elettorato — riformare la legge sull'elettorato.

MENOTTI. In maggio voteranno o no?

BISORI, *relatore*. Fino a che la legge sull'elettorato sarà redatta come è redatta oggi, voteranno; per modificarla, chiunque può prendere l'iniziativa di un organico disegno di legge che affronti la materia dei manicomiati *ex professo*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro dell'interno per esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli senatori, credo che possiamo discutere della materia con estrema calma, perchè non penso che i pazzi votino per un solo partito, perchè se votassero per un solo partito non sarebbero più pazzi ma persone savie. Se non c'è il pericolo che i pazzi votino per un solo partito siamo tutti interessati a trovare la soluzione più adeguata.

Non ho alcuna difficoltà ad esaminare a fondo il problema del diritto di voto per coloro che sono ricoverati nelle cliniche psichiatriche. Ha giustamente rilevato però il senatore Bisori che non possiamo improvvisare in questo campo, perchè si tratta del diritto più delicato e sensibile, il diritto di elettorato attivo e passivo stabilito dalla Costituzione. Tutte le limitazioni che possono essere apportate a questo diritto debbono essere vagliate e stabilite con ragioni obiettive, con giustificazioni piene. Non possiamo farlo poi in questa legge, perchè essa contiene già disposizioni che non sono proprio al loro posto; ma se aggiungiamo anche disposizioni che riguardino il diritto di elettorato attivo e passivo faremo veramente una legge *omnibus*.

Se il senatore Locatelli vorrà rendersi promotore di un disegno di legge, dichiaro che darò parere favorevole per un riesame totale della materia.

LOCATELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOCATELLI. Prendo atto della risposta dell'onorevole Scelba. Spero che manterrà la sua promessa. Presenterò un progetto di legge. Nell'attesa, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Proseguiamo allora nell'esame degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 12.

L'articolo 40 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 15 marzo 1946, n. 83, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La votazione deve proseguire fino alle ore 22. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare ».

(È approvato).

#### Art. 13.

Al presidente dell'Ufficio elettorale centrale ed ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione spetta una diaria di lire 3.000 per ogni giorno al lordo delle ritenute di legge. È dovuto altresì un trattamento di missione, corrispondente a quello che spetterebbe ai funzionari di grado V dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai funzionari statali di grado superiore al V spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

Agli scrutatori ed ai segretari spetta una diaria di lire 2.000 al giorno, al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari statali di grado VII. Ai funzionari statali di grado superiore al VII, spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito.

La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

(È approvato).

#### Art. 14.

Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti, si intendono eletti i candidati che abbiano riportato un numero di voti validi non inferiore al 20 per cento dei votanti, purchè il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune; nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purchè essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui al comma precedente, la elezione è nulla; è parimenti nulla la elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al Comune rimanga vacante.

(È approvato).



## CAPO IV.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE ED ELEGGIBILITÀ

## Art. 15.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a:

12 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

8 effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

6 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;

4 effettivi nei Comuni cui sono assegnati 20 o 30 consiglieri;

e 2 effettivi negli altri.

« Nei Comuni delle ultime tre categorie il numero massimo degli assessori supplenti è di due.

« Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del Sindaco ».

A quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« Sopprimere l'articolo ».

TERRACINI, MINIO, MENOTTI, MONTAGNANI, FORTUNATI, GIUA.

« Sopprimere l'articolo.

« In subordine, sostituire alle parole " non superiore a " la parola " di ".

« In ulteriore subordine, aggiungere il seguente capoverso:

" Il numero degli assessori effettivi non può essere inferiore rispettivamente a 10, 6, 5, 3, 2, e in ogni caso il numero degli assessori supplenti non può essere inferiore a due " ».

GRISOLIA, MARANI, RIZZO Domenico, LOCATELLI, MOLÈ Salvatore, GIUA.

« Sostituire le parole " non superiore a " con la parola " di ".

« Nel secondo capoverso sopprimere la parola " massimo ".

« Sopprimere il terzo capoverso ».

RIZZO Giambattista, VENDITTI, FAZIO, MAZZONI, PERSICO, DE PIETRO.

L'emendamento soppressivo dei senatori Terracini ed altri è già stato illustrato, all'inizio della discussione degli articoli, dal senatore Minio.

Do quindi facoltà di parlare al senatore Grisolia perchè illustri la proposta di modificazione da lui formulata.

GRISOLIA. Desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'anomalia della disposizione in esame. Con l'articolo 15 si modifica un'altra norma del decreto 7 gennaio 1946 che tratta di una materia riservata alla legge organica comunale e provinciale. Ora, il volere incidentalmente riformare tale legge generale ricorrendo a modifiche parziali inserite in leggi aventi tutt'altro carattere, come quella in discussione, mi sembra che non sia perfettamente ortodosso.

Il grave, poi, di questo articolo 15 è che esso prevede un massimo ma non un minimo, cosicchè si potrebbe giungere alla sostanziale abolizione dell'amministrazione collegiale, ove una maggioranza locale lo volesse, nonchè a contestazioni sul numero degli assessori, con conseguenze tutt'altro che piacevoli per la funzionalità della Giunta.

Abbiamo ascoltato anche oggi la capziosa preoccupazione del Governo, attraverso la parola del Ministro dell'interno, di voler garantire almeno un minimo di funzionalità alle amministrazioni. Ora, questo minimo di funzionalità della Giunta è tutt'altro che assicurato con la norma in discussione, che è contraria inoltre ad ogni precedente disposizione legislativa sia in Italia che in altri Paesi.

Non mi soffermo su di un'altra incongruenza, quella cioè di limitare il numero massimo degli assessori anche per i Comuni grandi, perchè desidero riservare il campo a qualche altro collega che ha presentato analoghi emendamenti.

Concludo, perciò, insistendo che sia posto in votazione anzitutto il mio emendamento soppressivo e subordinatamente gli altri emendamenti.

**PRESIDENTE.** Il senatore Grisolia ha illustrato anche gli emendamenti proposti in via subordinata. Invito intanto la Commissione ed il Governo ad esprimere la loro opinione sulle proposte di soppressione dell'articolo 15 presentate dai senatori Terracini ed altri e Grisolia ed altri.

**BISORI, relatore.** Per le ragioni esposte in sede di discussione generale, la Commissione è contraria alla soppressione.

**SCELBA, Ministro dell'interno.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 15, non accettata nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvata).*

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole Rizzo Giambattista per illustrare i suoi emendamenti.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Onorevoli senatori, poco fa il senatore Grisolia notava la mia tenacia nel difendere gli emendamenti. Ritengo che non sia tenacia ma doveroso ossequio alla Assemblea, perchè non si creda che un senatore possa presentare emendamenti senza essere profondamente convinto della loro opportunità e senza difenderli cercando di influire sull'opinione dei colleghi.

Ora mi sembra proprio che l'emendamento in discussione denunci un errore insuperabile del disegno di legge. Noi con l'articolo 15 in esame verremmo ad innovare non il sistema delle elezioni degli amministratori comunali, ma l'ordinamento delle amministrazioni comunali, come ricordava poco fa l'onorevole Ministro. E mi è sembrato veramente singolare che, nel momento in cui un funzionario del Ministero dell'interno stilava l'articolo in esame (che poi è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento senza notevole discussione), una Commissione ministeriale, che era stata nominata proprio per la riforma della legge comunale e provinciale, nell'articolo 47 del suo disegno di legge già pubblicato, non ritenesse, a ragion veduta, di dover modificare quello che era un indirizzo quasi secolare della nostra legislazione.

In che consiste infatti l'innovazione? A differenza della legislazione passata e del progetto legislativo preparato dalla Commissione ministeriale, il numero degli assessori, anzichè essere fissato dalla legge in precedenza, sarebbe rimesso alla volontà del Consiglio comunale.

Qui potrei cominciare col fare obiezioni di natura tecnica che a me sembrano importanti. Ad esempio, là dove dice nell'ultimo comma dell'articolo 15: « Il numero degli assessori viene fissato dal Consiglio comunale successivamente alla elezione del Sindaco ». Tale determinazione del numero degli assessori può essere fatta dopo la prima elezione del Sindaco o anche dopo ciascuna delle tante elezioni del Sindaco che possono aver luogo durante il quadriennio?

Vorrei far notare anche che la modificazione che noi siamo ora chiamati ad introdurre nella nostra legislazione non sembra bene coordinata con un articolo di cui non si propone la modifica, cioè con l'articolo 5 della legge del 1946 sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva, il quale impone di procedere alla elezione della Giunta municipale nella prima adunanza del Consiglio dopo la sua costituzione.

Ma soprattutto, onorevoli colleghi, andando ora alla sostanza del problema, vorrei osservare che il motivo fondamentale che si è dato di questa notevole innovazione nel campo della formazione degli organi comunali, non ha grande importanza. Si è detto che si tendeva a ridurre il numero degli assessori per realizzare una economia per le finanze del Comune. Ed io, che in quella Commissione che preparò la legge elettorale nel 1946 mi dichiarai a favore della riduzione del numero degli assessori, su questo punto non potrei protestare.

Ma, si è soggiunto anche che, nonostante l'innovazione che si propone, viene garantito che i vari rami dei servizi comunali possano avere il loro capo, cioè il loro assessore. Ma è proprio la modificazione che si propone che, in certi casi, nella varietà delle situazioni che si possono presentare in seno ad un Consiglio comunale, può portare alla conseguenza, dato che non è stabilito alcun minimo di assessori, che non venga assicurata la sovrintendenza ai vari rami dei servizi comunali.

Onorevoli colleghi, vorrei infine farvi notare che con questo articolo noi diamo ai Consigli comunali il potere di sopprimere addirittura la Giunta comunale. Nell'articolo 15 viene stabilito che in certi casi, per i Comuni più piccoli, il numero massimo degli assessori è di due. Con il Sindaco potrà quindi formarsi quel collegio che è la Giunta comunale. Ora se per avventura un Consiglio comunale decidesse in quella ipotesi di ridurre il numero degli assessori, noi non avremmo quel collegio che si chiama Giunta municipale. Mi pare che una innovazione così grave, che incide su tutto il sistema legislativo e che è in perfetta dissonanza con i precedenti legislativi di un secolo di nostra legislazione, che contrasta con le stesse proposte che ha fatto la Commissione ministeriale chiamata a riformare la legge comunale e provinciale, non possa essere approvata dal Senato della Repubblica. (*Approvazioni*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere il parere della Commissione.

**BISORI, relatore.** I lavori della Commissione ministeriale non interessano a questa Commissione.

Questa Commissione osserva, invece, che le preoccupazioni del senatore Rizzo sono infondate.

L'articolo 1 del decreto 7 gennaio 1946, n. 1, stabilisce che « ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco ». Questo articolo non fu modificato dalla successiva legge 9 giugno 1947, n. 530, e non vien modificato dalla legge che discutiamo oggi: quindi la Giunta dovrà necessariamente esistere in ogni Comune.

D'altra parte bisogna osservare che, per l'articolo 138 del testo unico 9 febbraio 1915, n. 148, applicabile oggi ai Comuni secondo le leggi che ora ho citato, la Giunta municipale delibera a maggioranza assoluta e le deliberazioni non sono valide se non intervengono la metà più uno dei membri che la compongono e se gli stessi non sono almeno in numero di tre. Neanche queste disposizioni vengono affatto modificate dalla legge che oggi discutiamo. È dunque intuitivo che, in nessun Comune, la Giunta potrà esser ridotta a meno di tre membri. Infatti, se la si riducesse a meno di tre membri, non potrebbe più applicarsi l'articolo che ora ho citato. E, siccome della Giunta fa parte anche

il Sindaco, per l'articolo 3 del decreto del 1946, in nessun caso gli assessori potranno essere meno di due.

Riconosco, come già ho riconosciuto molte volte, che la forma dell'articolo che ora discutiamo — come altri di questa legge, approvati dalla Camera dei deputati — non è felice. Nella sostanza tuttavia non c'è dubbio che la Giunta non potrà mai essere soppressa.

Quanto poi al lasciare elasticità di apprezzamento ai Consigli circa la composizione delle Giunte, la Commissione è pienamente favorevole a questa elasticità, perchè ritiene che si debba decidere caso per caso circa il maggiore o minor numero di assessori che, per ogni Comune occorrono; e ritiene anche che, se si vuol tendere al decentramento e al rispetto delle autonomie comunali, ci si deve affidare ai Consigli comunali per la determinazione, caso per caso, del numero di assessori che occorrono in ogni Comune per organizzare i vari servizi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Scelba, Ministro dell'interno, per esprimere il parere del Governo.

**SCELBA, Ministro dell'interno.** La disposizione in discussione comporta due innovazioni: da un canto viene soppresso il numero fisso dei componenti la Giunta, e dall'altro viene ridotto il numero degli assessori previsti con la precedente legge. La facoltà lasciata al Consiglio comunale di stabilire il numero dei componenti della Giunta, mi pare un omaggio reso all'autonomia comunale. Noi parliamo di autonomie comunali, ma poi vogliamo imporre ai Consigli comunali persino il numero dei componenti della Giunta, fissato con criteri astratti, senza tener conto di quella che è la situazione concreta, reale, di ogni singolo Comune. Quando si pensi poi che l'attività dei Consigli comunali si svolge in regime democratico e quindi sotto il controllo dell'opinione pubblica, la preoccupazione del senatore Rizzo, che con simile facoltà i Consigli comunali potrebbero sopprimere la Giunta, non ha ragione d'essere.

Per quanto si riferisce alla limitazione del numero dei componenti della Giunta, non è esatto quello che ha affermato il senatore Rizzo, e cioè che la disposizione innovativa sia il frutto della mente fervida di un qualche funzionario del Ministero dell'interno. La riduzione è stata autorizzata dal Ministro dopo maturo esame ed

è stata deliberata anche dal Parlamento, il quale ha accolto la riduzione sia pure in misura più limitata rispetto al progetto governativo.

È giustificata o no la riduzione? Come ho già detto, il progetto governativo prevedeva una più incisiva riduzione. Invero, pensate voi sul serio che per amministrare un Comune che ha un bilancio di poche decine di milioni di lire svalutate, corrispondenti a poche centinaia di migliaia di lire di prima della guerra, occorranza quattro, cinque o più persone; quando per altre amministrazioni pubbliche a un uomo solo è confidato il potere di amministrare miliardi, per non parlare delle aziende private? Io credo che la riduzione corrisponda ad un criterio di sagacia convenienza pratica.

In quanto all'opportunità di avere Giunte numerose per facilitare la formazione democratica, debbo far presente che la formazione democratica non si attua soltanto nella Giunta comunale; ci sono i Consigli provinciali, i Consigli regionali e tanti altri enti con carattere autonomo, sufficienti per la formazione di amministratori democratici. Prego quindi il Senato di non voler accogliere l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento tendente a sostituire, nel primo capoverso, alle parole « non superiore a » la parola « di ». Tale emendamento, proposto rispettivamente dai senatori Grisolia, Marani ed altri e dai senatori Rizzo Giambattista, Venditti ed altri, non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dai senatori Grisolia ed altri e non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento dei senatori Rizzo Giambattista ed altri, tendente a sopprimere dal secondo capoverso la parola « massimo ». Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

La proposta di soppressione dell'ultimo capoverso, formulata dai senatori Rizzo Giambatti-

sta ed altri è decaduta in seguito alla reiezione dell'emendamento presentato al primo capoverso.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 15, di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### **Presentazione di disegno di legge.**

**PICCIONI, Ministro di grazia e giustizia.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PICCIONI, Ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari » (1542).

Chiedo che per tale disegno di legge sia adottata la procedura di urgenza.

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

Pongo in votazione la richiesta della procedura di urgenza. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvata).*

#### **Trasmissione di disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso alla Presidenza del Senato il disegno di legge:

« Aumento del contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per l'esercizio 1950-51 » (1541).

#### **Ripresa della discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo ora all'articolo 16 del disegno di legge, di cui do lettura:

#### **Art. 16.**

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consi-

glieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti ».

A quest'articolo non sono stati presentati emendamenti.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 17.

L'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, è abrogato e sostituito dal seguente:

« I Consigli comunali durano in carica quattro anni. Tuttavia essi esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

« Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale.

a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

b) quando il Consiglio comunale per dimissioni od altra causa abbia perduto la metà dei propri membri.

« Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

« È abrogato l'articolo 280 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

« Il sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori ».

I senatori Rizzo Giambattista, Venditti, Persico, Mazzoni, Fazio e De Pietro hanno proposto di sostituire, nella lettera b) del secondo capoverso, alle parole « per dimissioni od altra causa » le altre « per qualsiasi causa ».

Quest'emendamento è, però, da considerare decaduto in seguito all'approvazione dell'articolo 10 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Pertanto pongo in votazione l'articolo 17, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 18.

L'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, integrato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 76, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Non sono eleggibili a consiglieri comunali sino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati 5 febbraio 1948, n. 26 ».

Il senatore Rizzo Giambattista ha proposto di sostituire la dizione del capoverso con la seguente: « Non sono eleggibili a consiglieri comunali, fino al 31 dicembre 1952, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo, gli elettori che si trovino in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 93 del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, per la elezione della Camera dei deputati ».

Domando al senatore Rizzo Giambattista se insiste nel suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'emendamento all'articolo 18 da me presentato è sostanzialmente del senatore Bisori, il quale naturalmente... non riterrà di doverlo accogliere. Infatti io non ho fatto altro che tradurre nell'emendamento quello che era il preciso suggerimento che il senatore Bisori ha enunciato nella sua relazione. Insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

BISORI, *relatore*. Il senatore Bisori dichiara che nella sua relazione scritta precisò che dell'emendamento ora discusso dal senatore Rizzo non c'era bisogno, perchè l'articolo doveva intendersi così come il senatore Rizzo vuole, anche senza alcun emendamento che chiarisse questo suo senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del senatore Rizzo Giambattista, di cui ho già dato lettura, non accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### CAPO V.

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Art. 19.

Per l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e della presente legge, fino a che non saranno pubblicati i risultati ufficiali del prossimo censimento generale demografico, si farà riferimento ai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre 1947.

(È approvato).

##### Art. 20.

Si applicano anche in caso di elezioni amministrative le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto 5 febbraio 1948, n. 26, del Presidente della Repubblica.

(È approvato).

I senatori Benedetti Luigi, Braitenberg, Raffeiener, Carbonari, Conci, Page e De Bosio hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo:

##### Art. 20-bis.

La presente legge non è applicabile alla regione Trentino-Alto Adige per la quale provvederà il Consiglio regionale a norma degli articoli 5 e 54 dello Statuto speciale.

A questo emendamento il senatore Raffeiener suggerisce di aggiungere le parole: « unifor-

mandosi ai principi stabiliti nell'articolo 19 dello Statuto medesimo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Benedetti per illustrare l'articolo aggiuntivo.

BENEDETTI LUIGI. Mi è stato detto che il Ministro ha presentato una legge elettorale per la nostra Regione ed io intenderei eventualmente svolgere le ragioni a favore della tesi mia e dei colleghi che con me hanno firmato l'emendamento in quella sede. Ritengo più opportuno ciò in quanto, perlomeno così mi è stato assicurato, anche il Governo riconosce che questa legge non è applicabile alla nostra Regione. Perciò, se è questo l'intendimento del Governo, ritiro l'emendamento, riservandomi di discutere la cosa in quella sede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dell'interno per esprimere il parere del Governo.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Benedetti si compone di due parti: la prima afferma che « la presente legge non è applicabile alla regione Trentino-Alto Adige »; la seconda che per la Regione provvederà « il Consiglio regionale a norma degli articoli 5 e 54 dello Statuto speciale ».

Io sono pienamente d'accordo che la presente legge — per quanto attiene al sistema elettorale — non può applicarsi a tutti i comuni della regione Trentino-Alto Adige, in quanto lo Statuto per la regione Trentino-Alto Adige, e quindi la Costituzione dello Stato, prevede alcuni criteri per le elezioni comunali che sono diversi da quelli adottati dalla legge in discussione. Non posso invece condividere l'idea che la competenza a legiferare in materia spetti al Consiglio regionale. A mio avviso la competenza spetta allo Stato, sia pure rispettando i particolari criteri indicati nello Statuto speciale. Tuttavia in questo momento il problema della competenza non si pone: si porrà il giorno in cui lo Stato presenterà la legge elettorale per i comuni della provincia di Bolzano — che è già in via di elaborazione — e perciò mi pare che l'onorevole Benedetti possa tranquillamente ritirare il suo articolo aggiuntivo, senza pregiudicare minimamente il problema della competenza.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Benedetti se insiste sul suo emendamento.

BENEDETTI LUIGI. Dopo le dichiarazioni del Ministro e con l'assicurazione che la questione della competenza verrà discussa al momento della presentazione del citato disegno di legge, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Raffeiner all'articolo aggiuntivo si intende anch'esso ritirato.

Do ora lettura dell'articolo 21 :

Art. 21.


Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni dei decreti legislativi luogotenenziali 7 gennaio 1946, n. 1; 10 marzo 1946, n. 76; 15 marzo 1946, n. 83, e quelle della presente legge.

*(È approvato).*

Passiamo ora agli allegati :

ALLEGATO A.



(È approvato).



ALLEGATO B.

*Comune di*  
**ELEZIONI COMUNALI ANNO 19**  
**SCHEDA PER LA VOTAZIONE**

Firma degli scrutatori

Timbro

(È approvato).

Restano ora da discutere la proposta di modificazione del titolo del disegno di legge e la proposta di porre come articoli 1, 2, 3 e 4, gli articoli 15, 16, 17 e 18, nonché come capo I il capo IV, presentate dai senatori Rizzo Giambattista, Venditti, Fazio, Mazzoni, Persico e De Pietro.

Domando all'onorevole Rizzo Giambattista se insiste in questi emendamenti.

RIZZO GIAMBATTISTA. Non insisto.

PIEMONTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Dichiaro di approvare la legge. Però colgo l'occasione per far presente al Ministro una circostanza. Dopo molto faticare e molti congressi gli emigranti temporanei avevano ottenuto che le elezioni amministrative si svolgessero d'inverno, quando la maggior parte di essi sono a casa. Questa disposizione non fu mai abrogata; è ancora in vigore ed è compresa nell'articolo 56 della legge comunale e provinciale. Il Ministro ha detto che farà le elezioni il più presto possibile. Allora io raccomando che per i Comuni in cui le elezioni amministrative del 1921 furono indette nel periodo invernale, si rispetti questa vecchia e giusta norma per un riguardo ai nostri valorosi emigranti. (*Approvazioni*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Terremo presente l'osservazione fatta dall'onorevole Piemonte e ci regoleremo in conseguenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

#### Per lo svolgimento di una interpellanza.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro dell'interno, visto che è presente, se è in grado di fissare la data per lo svolgimento della interpellanza a firma del collega Terracini e mia in ordine al divieto della mostra d'arte alla Casa della cultura qui in Roma. Per questa interpellanza avevamo già precedentemente rivolto istanza alla Presidenza perchè si rendesse interprete del nostro desiderio di urgenza.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Penso che la settimana prossima inizieremo la discussione della legge elettorale provinciale. Appena sarà approvata tale legge, sono disposto a discutere l'interpellanza. Faccio anzi fin da adesso la proposta di mettere all'ordine del giorno lo svolgimento della interpellanza immediatamente dopo l'approvazione della legge elettorale provinciale.

PRESIDENTE. Faccio osservare al senatore Rizzo che la legge elettorale provinciale sarà posta al quarto punto dell'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo. L'esame di questo provvedimento potrà essere quindi completato per la fine della settimana ventura o, al massimo, entro la settimana ancora seguente.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Non intendo minimamente, con una interpellanza, di ostacolare il corso dell'esame delle leggi elettorali, dato che il problema elettorale è incombente ed è auspicabile che si traduca in elezioni effettive. Comunque desidererei avere dalla Presidenza l'assicurazione che, in conformità di quanto ha espresso l'onorevole Ministro, non si vada oltre la settimana seguente alla prossima, perchè è da pensare che per allora, esaurita la discussione della legge elettorale provinciale, si potrà trovare qualche ora di tempo per lo svolgimento dell'interpellanza.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RAJA, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, essendo stato adottato, con la legge del 3 febbraio 1951, n. 38, il sistema meccanografico per il pagamento delle pensioni, intenda finalmente soddisfare la giusta esigenza dei pensionati della Previdenza sociale per il pagamento mensile delle loro pensioni (1601).

BERLINGUER.

Al Ministro dell'industria e del commercio, « per sapere: 1) se di fronte al graduale constatato esaurimento dei depositi americani di zolfo, non intenda adottare provvedimenti per valorizzare nel miglior modo i giacimenti della Sicilia, della Romagna e del Beneventano; 2) se non creda opportuno, anche per rispondere alle necessità nazionali e per lenire la disoccupazione locale, disporre per la riattivazione dei pozzi petroliferi in territorio di Selvapiana, nel comune di Bagno di Romagna (Forlì) (1602).

MACRELLI, RAJA.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvedimenti di urgenza — ma definitivi e concreti — intenda adottare perchè nel futuro siano scongiurate le disastrose alluvioni, che anche recentemente si sono verificate soprattutto in Emilia e Romagna (1603).

MACRELLI.

Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere se in relazione alla risposta data dal Sottosegretario del tesoro in Senato, si è provveduto a fornire l'U.N.R.R.A.-CASAS (I Giunta) dei mezzi occorrenti per riprendere e continuare la sua attività; e per sapere con quali criteri verrà disposta l'assegnazione dei fondi, tenendo presenti gli impegni assunti per le province di Forlì e Ravenna (1604).

MACRELLI.

PRESIDENTE. Martedì 20 febbraio seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento dell'interpellanza:

MUSOLINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga incompatibile la qualifica di segretario provinciale della Democrazia cristiana, oggi partito di maggioranza governativa, con quella di segretario provinciale dell'Ufficio di collocamento, come avviene a Reggio Calabria, dove il suddetto gerarca si avvale del-

la duplice carica per compiere soprusi ed arbitrii contro le organizzazioni sindacali avversarie locali e provinciali e favorisce elementi a lui legati da vincoli politici e personali.

L'interrogante ricorda che il predecessore Ministro onorevole Fanfani aveva risolto il caso di incompatibilità, trasferendo nella vicina Messina il suddetto segretario, il quale per inframmettenze gerarchiche è stato di nuovo fatto rientrare nell'Ufficio da cui era stato allontanato in seguito alle proteste della stampa e della cittadinanza.

Se non riconosca doveroso provvedere definitivamente e con urgenza a che il caso lamentato sia risolto in obbedienza a ragioni di opportunità e di moralità (276).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie ed altre linee di trasporto concesse all'industria privata (1065).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme per la elezione dei Consigli provinciali (1487) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione (1168).

3. Soppressione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione e istituzione di una direzione generale dell'alimentazione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (908).

4. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

5. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

V. Seguìto della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Deputato FABRIANI ed altri. — Efficacia delle norme del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 212, sugli atti privati non registrati, di cui al regio decreto-legge 27 settembre 1941, n. 1015 (1364) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

4. MERLIN Angelina. Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

La seduta è tolta (ore 19).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti